

Onorevoli Deputati,

le linee prioritarie dell'azione del Governo sulla finanza pubblica sono state individuate nel Documento di programmazione economico finanziaria recentemente approvato dal Parlamento. In tale sede, sono stati individuati due obiettivi prioritari: l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, l'innalzamento del tasso di crescita dell'economia.

La reciproca compatibilità di tali obiettivi è assicurata dall'integrazione di tre direttrici di intervento:

- la riduzione strutturale del deficit tendenziale;
- un programma di sviluppo mirante a una maggiore competitività e al sostegno dei redditi;
- l'accelerazione del processo di riduzione del debito pubblico.

La legge finanziaria 2005 sottoposta alla Vostra approvazione traduce in concrete norme di attuazione gli obiettivi presentati nel Documento di programmazione economico finanziaria.

Da un punto di vista logico, il provvedimento si articola in tre parti:

1. il risanamento strutturale della finanza pubblica;
2. le riforme per lo sviluppo;
3. le misure per la riduzione del debito.

Le tre parti sono strettamente integrate e sinergiche: l'azione di una, senza le altre, risulterebbe insufficiente o addirittura controproducente.

Gli obiettivi che il Governo intende raggiungere sono:

- il rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita attraverso il contenimento della spesa corrente;

- la prosecuzione del programma di riforme strutturali (già avviato con le riforme di lavoro e previdenza) attraverso la riforma fiscale, nuove privatizzazioni e liberalizzazioni, e l'investimento in infrastrutture materiali e immateriali;
- il mantenimento e il rafforzamento del potere di acquisto e delle reti di protezione sociale.

I principi guida della legge finanziaria sono:

- a) una nuova regola di bilancio, che ne permette la crescita nominale e reale entro tetti prestabiliti, e ne controlla la dinamica in modo trasparente ed equamente distribuito su tutti i capitoli;
- b) un deficit esclusivamente destinato a finanziare le spese in conto capitale, in modo da determinare un bilancio corrente in pareggio, come previsto dalla “golden rule”;
- c) un avanzo primario che favorisce la progressiva e continua riduzione del rapporto debito-PIL.

La gestione coerente e rigorosa della finanza pubblica è una condizione base affinché il settore privato recuperi fiducia e tranquillità, migliorando di conseguenza le aspettative. Allo stesso tempo, le riforme strutturali assicurano maggior produttività e nuovi posti di lavoro, elementi chiave per finanziare il recupero dello sviluppo.

1. IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA FINANZA PUBBLICA

La regola per il bilancio

La legge finanziaria propone una novità nell'azione di contenimento della spesa pubblica. In passato, il Governo definiva la manovra partendo dall'aumento tendenziale della spesa, delle entrate e del deficit; immediatamente dopo procedeva ad alcuni "grandi tagli" su poche voci per consentire il raggiungimento degli obiettivi. In pratica, su circa 8 mila capitoli di spesa, gli interventi hanno sempre finito per contrarre energicamente poche aree di spesa (in genere in conto capitale), incrementando le entrate e lasciando crescere spontaneamente il resto della spesa corrente.

Il metodo adottato per il 2005 capovolge l'impostazione tradizionale. Il Governo, per definire la manovra, parte dalla situazione attuale di spesa e non più dalla dinamica di spesa tendenziale. A tutti i capitoli di spesa viene applicato un incremento nominale ed uniforme, con alcune eccezioni legate alla priorità sociale e strategica di alcune voci, e al trascinamento-correzione di taluni contratti e programmi pluriennali. Questa novità metodologica, coerente con l'impostazione adottata nei maggiori Paesi europei, permette un aggiustamento fondato su un incremento equo e controllato di tutte le diverse voci.

La spesa corrente nel 2005

Concretamente, la regola di bilancio propone di aumentare del 2 per cento tutte le voci di spesa corrente, fatta eccezione per la spesa per le pensioni.

L'incremento nominale applicato comporta un aggiustamento della spesa corrente (rispetto al tendenziale) pari allo 0,5 per cento del PIL, a cui corrisponde un valore di 6,2 miliardi di euro.

L'aggiustamento proposto, seppure significativo, appare equo, omogeneo, e condivisibile. Ed è in linea con quanto definito dal DPEF.

La legge finanziaria non modifica la legislazione previdenziale, e prevede quindi per il 2005 una crescita della spesa per pensioni pari al 3,9 per cento. La sostenibilità della spesa previdenziale è garantita dalla riforma approvata recentemente dal Parlamento, che assicura a regime un contenimento della spesa corrente pari allo 0,6/0,7 per cento del PIL.

La spesa per il personale non viene toccata rispetto al valore tendenziale, che prevede appunto una crescita del 2 per cento. L'obiettivo implica, ovviamente, disciplina contrattuale.

L'azione di Governo è attenta al mantenimento del potere di acquisto nel pubblico impiego. Le retribuzioni cresceranno infatti di un valore superiore al tasso di inflazione programmato e coerente con gli obiettivi della Banca Centrale Europea. L'incremento nominale del 2 per cento sarà applicato anche alle altre principali voci di spesa, ossia i consumi intermedi e le altre spese correnti.

L'applicazione nei prossimi anni della regola di bilancio, che non implica alcun taglio di spesa, ma ne controlla la dinamica, permetterà una leggera ma continua riduzione del peso della spesa corrente sul PIL, e libererà risorse per ridurre ulteriormente la pressione fiscale e/o incrementare la spesa in conto capitale, governando in tal senso le aspettative.

La spesa in conto capitale

L'investimento nelle basi dello sviluppo, priorità dell'azione di Governo, richiede grande attenzione per l'andamento della spesa in conto capitale.

Troppo spesso, in

passato, l'aggiustamento di conti pubblici è avvenuto con un'ottica di breve periodo, senza toccare la dinamica della spesa corrente e concentrandosi sulla spesa in conto capitale (tra il 1990-92 e il 1996-98, la spesa in conto capitale è scesa da una media del 5 per cento a una media del 3,7 per cento). Una scelta che ha finito per condizionare le potenzialità dell'economia italiana. Lo sviluppo richiede invece servizi pubblici di alta qualità ed un sistema di infrastrutture materiali ed immateriali efficienti.

Il Governo ritiene che la spesa in conto capitale debba tornare ad essere uno strumento chiave per favorire lo sviluppo. Gli investimenti fissi lordi si avvantaggeranno di una riforma del meccanismo di finanziamento, che utilizzerà anche strumenti innovativi, quali la creazione di un apposito Fondo rotativo e l'istituzione di una fiscalità di vantaggio.

L'intervento del Governo sulle spese in conto capitale punta anche a riformare alcuni capitoli di spesa. In tutti i Paesi europei, la politica economica sostiene le spese private in conto capitale nei settori strategici e/o in specifiche aree territoriali. Il sostegno finanziario avviene attraverso una combinazione di contributi a fondo perduto, incentivi fiscali, e finanziamenti agevolati. Nella media europea, la quota principale di intervento avviene sotto forma di finanziamenti agevolati, ed una quota minore sotto forma di contributi a fondo perduto. In Italia accade il contrario. La legge finanziaria ritiene che, in questa dimensione, l'Italia debba avvicinarsi alla media europea. Ed a tal fine i contributi pubblici agli

investimenti cresceranno in linea con l'incremento nominale del 2 per cento.

Lo Stato Italiano possiede un patrimonio pubblico recentemente stimato intorno al 137 per cento del PIL a valori di mercato. La dimensione di questo patrimonio, largamente superiore alla media di altri Paesi, rappresenta un'anomalia italiana. Oltre al patrimonio artistico di interesse nazionale, una ricchezza inestinguibile ed inalienabile, lo Stato continua a svolgere compiti impropri: è ancora proprietario di attivi che, in un'economia di mercato, devono essere controllati dal settore privato. La legge finanziaria prevede quindi di applicare l'incremento nominale del 2 per cento anche al programma di gestione del patrimonio immobiliare.

Il mix di interventi sulle spese in conto capitale comporta un aggiustamento (rispetto al tendenziale) pari allo 0,4 per cento del PIL, a cui corrisponde un valore pari a 8,1 miliardi di euro. Al netto delle dismissioni patrimoniali, che ammontano a 6,3 miliardi di euro, gli investimenti fissi lordi raggiungono il 2,7 per cento del PIL.

Le entrate

Gli interventi della legge finanziaria sul fronte delle entrate sono strutturali.

Per mantenere invariato il gettito fiscale l'azione di Governo si concentra su misure di natura permanenti, volte alla "manutenzione" delle base imponibile. Sulla base della legislazione vigente, le entrate tributarie correnti cresceranno del 3,5 per cento, un incremento inferiore a quello del PIL nominale poiché non è pensabile sostituire nell'anno tutte le *untantum* del 2004.

L'aggiustamento strutturale delle entrate è pari al 3,5 per cento del PIL.

I numeri della finanziaria

L'insieme delle misure porterà, come delineato nel DPEF, un indebitamento delle pubbliche Amministrazioni pari al 2,7 per cento, un valore ampiamente sotto i parametri del Patto di Stabilità. Il deficit corrente è in pareggio, ed il maggior indebitamento finanzia la spesa in conto capitale, come previsto dalla "golden rule".

L'avanzo primario, pari al 2,3 per cento, è coerente con una riduzione del rapporto debito PIL. La riduzione di quest'ultimo è ulteriormente accelerata dall'approvazione di specifiche misure.

Il debito pubblico

La crescita dell'avanzo primario e l'accelerazione dello sviluppo, obiettivi in parte legati alle misure strutturali sopra descritte, costituiscono un primo e fondamentale strumento per controllare la dinamica del rapporto debito PIL, una variabile chiave per misurare la credibilità ed il successo della politica economica. Per imprimere un'ulteriore accelerazione alla riduzione del debito pubblico, come peraltro già indicato nel DPEF, l'azione di Governo intende anche continuare il processo di privatizzazione e la valorizzazione dell'attivo di bilancio.

Concretamente, nel 2005 le operazioni di privatizzazione, cessione di crediti e di altre attività finanziarie ammonteranno a 25 miliardi di euro. Si

tratta di un obiettivo quantitativamente realistico, paragonabile a quanto realizzato nel 2002 e 2003, e reso oggi possibile dall'opera di valorizzazione e gestione dell'attivo patrimoniale

2. METODOLOGIA DI APPLICAZIONE

L'applicazione generalizzata del criterio del limite massimo del 2%, che ha ispirato la costruzione del presente disegno di legge finanziaria, si concreterà nella tradizionale struttura della legge prefigurata dalla norma contabile, in maniera differenziata a seconda della tipologia di spesa e del settore o comparto interessato.

Per quanto attiene al bilancio dello Stato, l'applicazione avverrà assicurando il rispetto del limite nel complesso della spesa avente impatto diretto sui conti della pubblica Amministrazione, mediante rideterminazione degli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente in sede di nota di variazioni.

Per le spese non legislativamente predeterminate, essenzialmente consumi intermedi e investimenti fissi lordi, la conseguente riduzione delle dotazioni avverrà in maniera lineare per ciascuna Amministrazione, incidendo su quelle aventi carattere discrezionale, salva la possibilità di dislocazione diversificata dell'incremento del 2% rispetto al 2004, su segnalazione delle Amministrazioni interessate.

Per le spese legislativamente predeterminate, si procederà alla riduzione delle relative autorizzazioni di spesa ovvero alla loro rimodulazione nella tabella F del disegno di legge finanziaria. Le dotazioni di tabella C seguono il criterio di rideterminazione nella medesima tabella. Viene inoltre stabilito un tetto all'utilizzo dei fondi di riserva e alle riassegnazioni di entrate, facendo salve esigenze di particolare necessità e urgenza.

Per taluni particolari settori di intervento, oggetto di assegnazioni di fondi in corso di esercizio, vengono stabiliti tetti ai pagamenti.

Disposizioni coerenti con il criterio del 2% rispetto al 2004 riguardano la Tesoreria unica e le spese decentrate (enti territoriali, sanità, altri enti pubblici) .

Per le spese di personale, tenendo conto della dinamica della spesa a legislazione vigente, che risulta globalmente aver già raggiunto il tetto del 2%, viene dettata una norma di rinvio a successivo provvedimento, prevedendo disposizioni contestuali di contenimento dei fattori incrementali già in essere.

Completano il quadro d'insieme del presente disegno di legge interventi di razionalizzazione funzionali alla migliore realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. LA STRUTTURA DELLA LEGGE FINANZIARIA

Per quanto attiene in modo specifico alla struttura della legge finanziaria, l'innovazione di maggiore rilievo derivante dall'ultima modifica alla legge contabile concerne l'ampliamento del suo contenuto "proprio", reso necessario dalla eliminazione del collegato di sessione e dalla conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria medesima parte delle prescrizioni che precedentemente venivano inserite in tale provvedimento.

L'ampliamento del contenuto della legge finanziaria si riferisce alla possibilità di inserire nella legge stessa norme di riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio nonché norme di delega, salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nella legge finanziaria "norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale".

Una modifica alla struttura della legge finanziaria consegue anche dalle disposizioni della legge di riforma che hanno interessato il contenuto delle tabelle C e D.

La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978, modificata e innovata dalla predetta legge n. 208 del 1999 ha sancito in modo esplicito la possibilità che nella tabella C possano essere incluse leggi di spesa permanenti "di natura corrente e in conto capitale". Inoltre, con la modificazione della lettera f) dello stesso articolo è stato disposto che la tabella D indichi: il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno

stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedessero interventi di particolare rilievo definiti di “sostegno all’economia”, classificati tra le spese in conto capitale.

In sostanza, l’applicazione di queste disposizioni ha determinato il trasferimento dalla tabella C alla tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno dell’economia, per cui detti interventi, nella nuova collocazione, potranno essere annualmente rifinanziati su base triennale, nell’ambito della manovra di bilancio.

Occorre comunque considerare che le leggi relative ai programmi di investimento sono rappresentate nella tabella F della legge finanziaria; di conseguenza i rifinanziamenti operati con la tabella D andranno ad incrementare le dotazioni della tabella F, nel senso che, di anno in anno, la tabella D indicherà esclusivamente i “nuovi” stanziamenti.

La Tabella C, nella nuova configurazione, indica le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché quelle che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti a enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Va ricordato anche l’operatività del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Questo strumento introduce un importante elemento di flessibilità nella gestione del bilancio, perché rende possibile in corso d’anno l’integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa, facendo salvo tuttavia il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti. La dotazione del fondo è stata dimensionata nel limite del 2 per cento in più rispetto agli utilizzi del 2004.

In applicazione dell'articolo 11 ter, comma 3, lettera i) quater della legge contabile, come modificata dalla legge n. 246/2002, si è proceduto alla copertura delle eccedenze di spesa verificatesi in sede di applicazione delle leggi. A tal fine, è stato integrato il presente disegno di legge con apposito allegato che individua le autorizzazioni legislative dimostrate eccedentarie, provvedendo al riferimento della relativa copertura finanziaria nell'ambito della complessiva manovra correttiva.

4. LE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA.

Una componente fondamentale del disegno di legge finanziaria sono, come è noto, le tabelle ad essa allegate, oggetto, come si è detto, di importanti innovazioni. Nel rinviare alla puntuale descrizione degli accantonamenti effettuata nella apposita sezione della relazione, appare utile, per delineare il quadro generale della manovra, illustrare i tratti essenziali delle nuove spese correnti e di investimento.

Gli accantonamenti della Tabella A corrispondono agli interventi di parte corrente di ciascun Ministero, in relazione alle diverse finalizzazioni indicate; quelli della Tabella B riguardano gli analoghi interventi di conto capitale.

Nella tabella C, è stato dato corso alla prospettiva di conferire una maggiore elasticità al bilancio, sia attraverso la creazione di un fondo da ripartite nel corso della gestione con provvedimento del Ministro, sia mediante la possibilità di operare variazioni compensative nell'ambito dei consumi intermedi del Ministero, con parallela norma inserita nella legge di bilancio.

Le spese per investimento introdotte con il presente disegno di legge sono collocate nella Tabella B e nella Tabella D. Per avere un quadro completo dell'articolazione delle risorse destinate ad investimenti è utile considerare anche gli stanziamenti di bilancio per la costituzione di capitali fissi, nonché le risorse, da ripartire, destinate alle aree depresse ovvero connesse all'attuazione delle politiche comunitarie.

La tabella B, in ottemperanza a quanto stabilito nel DPEF, reca accantonamenti che hanno validità limitata al triennio, salvo i casi in cui si riferiscano a limiti di impegno, predeterminati in 15 anni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni debitorie.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, con il comma 4 dell'articolo 1 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2005-2007 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare e alla riduzione della previsione finale. Viene fatta, peraltro, salva la possibilità di disporre un parziale utilizzo al fine di assicurare la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti urgenti che si rendessero necessari per fronteggiare specifiche situazioni di crisi, non altrimenti risolvibili, connesse a calamità naturali, alla sicurezza del Paese o a emergenze economico-finanziarie.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nell'articolo 2, commi 1 e 2 si delinea la nuova regola di azione per il contenimento della spesa della P.A..

Il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella R.P.P. 2005.

Le amministrazioni assoggettate sono individuate per l'anno 2005 nell'all. elenco 1 al ddl finanziaria e a regime con provvedimento ISTAT. Sono escluse spese per interessi sui titoli di Stato, prestazioni sociali connesse a diritti soggettivi e trasferimenti risorse proprie UE.

Nell'articolo 3 si applica la regola incrementale del 2 per cento agli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e cassa, nel bilancio dello Stato.

Vengono escluse, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, le spese connesse ad accordi internazionali, limiti d'impegno già attivati e rate di ammortamento mutui. Si stabilisce che l'utilizzo dei Fondi di riserva e le riassegnazioni di entrata non debbano eccedere il limite di incremento del 2 per cento rispetto all'esercizio finanziario precedente. Tale limite può essere superato con DPCM. Inoltre si delinea la rideterminazione degli stanziamenti autorizzati annualmente con legge finanziaria ed indicati in Tabella C, in coerenza con la regola del 2 per cento.

L'articolo 4 stabilisce che per l'anno 2005, il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, per i settori di intervento di cui ai punti a), b) e c), è garantito anche

mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

- a) strumenti di intervento finanziari con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 Legge n. 289/2002 per 6.550 milioni di euro, compresi gli interventi alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 milioni di euro;
- b) fondo investimenti, incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive per 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo Innovazione Tecnologica;
- c) interventi della legge obiettivo finanziati dalla Legge n. 166/2002 articolo 13, comma 1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti i soggetti interessati trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di Sviluppo Coesione e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate. Resta fermo il limite complessivo dei pagamenti, di cui al comma 1, per garantire gli obiettivi di spesa del Fondo aree sottoutilizzate per tutto il territorio nazionale.

Articolo 5 - La disposizione estende fino al 2007 l'attuale sistema di controllo bimestrale dei flussi di cassa dei soggetti titolari di conti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, impedendo che il venir meno dei vincoli possa consentire l'immediato utilizzo delle risorse derivanti da giacenze di tesoreria.

Le disposizioni non comportano oneri ma sono strumentali al conseguimento degli obiettivi di crescita previsti nel triennio 2005-2007.

Si confermano, inoltre, le esclusioni dai vincoli di prelevamento dei medesimi enti previsti negli scorsi anni, nonché la possibilità di derogare ai succitati vincoli, per effettive e motivate esigenze. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite e, nelle more del riassorbimento, sono consentite solo le spese indispensabili e indifferibili.

Articolo 6 - In armonia con i principi recati dall'articolo 2 della presente legge, le disposizioni previste dall'articolo sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali – individuati dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali (province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, città metropolitane, comunità isolate, consorzi tra enti locali per l'esercizio di funzioni) – le regole del patto di stabilità interno sono rese omogenee sia nei contenuti definitivi e sia nelle regole di evoluzione.

In particolare, si introduce per tutti gli enti territoriali il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa utilizzato per gli altri enti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni. Il principio prevede che le uscite complessive, calcolate secondo i criteri del SEC 95, dell'anno 2005 non possono essere superiori a quelle del 2004 aumentate del 2%.

Per il singolo ente, l'applicazione in termini gestionali di tale principio si traduce (commi 2, 3 e 4) in una crescita del 4,8% delle spese finali - correnti e in conto capitale (al netto delle spese di personale, delle spese derivanti da operazioni finanziarie e di quelle a favore delle altre Amministrazioni pubbliche individuate dall'elenco n. 1) – per l'anno 2005 rispetto all'esercizio 2003, sia relativamente agli impegni che ai pagamenti totali (competenza e residui). Per le regioni e province autonome le spese finali non tengono, altresì, conto della spesa sanitaria. Per gli anni successivi la crescita è stabilita nel 2% rispetto alla spesa programmatica dell'anno precedente.

Il comma 4 prevede, inoltre, la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe.

Nel comma 5, sono definiti i criteri e i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno che le Regioni e gli Enti locali devono inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con successivo decreto saranno individuate la modulistica e le modalità di rilevazione.

Il comma 6 prevede, per gli enti locali, la predisposizione di previsioni di cassa che costituiscono obiettivi programmatici infrannuali; in caso di mancato rispetto, gli enti sono tenuti nel periodo successivo a riassorbire gli scostamenti.

Il comma 7 pone a carico del Collegio dei revisori degli enti locali la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e, in caso di inadempienza al patto, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'interno; in questo caso, agli enti locali si applicano (commi 8 e 9) a decorrere dall'esercizio successivo le sanzioni in materia di spese per acquisto di beni e servizi, di assunzioni e di indebitamento.

Il comma 10 prevede che, a decorrere dal 2006, gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità interno devono produrre una attestazione sul raggiungimento degli obiettivi del patto agli istituti creditizi per ottenere il finanziamento degli investimenti. Tale attestazione deve essere acquisita dall'istituto finanziatore anche per l'anno 2005 con riferimento alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 7 estende agli enti individuati nell'elenco 1 (Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato) diversi da quelli per i quali vigono disposizioni specifiche (quali, ad esempio, regioni, province, comuni, università, ecc.) la regola generale di crescita della spesa per il triennio 2005-2007 in misura non superiore al 2 per cento rispetto al precedente esercizio. Anche in questo caso, come per gli enti territoriali, è previsto che l'incremento di spesa per il 2005 si calcola sulla base di riferimento del 2003.

Articolo 8 - Si riconosce (comma 1) alle Regioni a statuto ordinario il contributo a regime per la perdita di gettito registrata a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.

In particolare, fino ad oggi, il contributo è stato riconosciuto nell'importo di 342,583 milioni di euro, con riferimento alla perdita di gettito registrata in ciascuno degli anni 1998-2002 (da ultimo comma 5 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Con la presente norma, il contributo è esteso a ciascuno degli anni 2003 e successivi per il suddetto importo.

L'importo da attribuire a ciascuna Regione viene determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

E', poi, previsto che la somma sostitutiva confluisce nei trasferimenti soppressi da assumere a riferimento per la determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione all'IVA di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; aliquota definitiva che deve essere determinata entro il 31 luglio 2005.

La disposizione recata dal comma 2, in armonia con il nuovo assetto di finanziamento delle Regioni previsto dall'articolo 119 della Costituzione, modifica, come peraltro richiesto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 370 del 2003, le modalità di finanziamento del fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In particolare, è prevista la soppressione del fondo e la rideterminazione dell'aliquota definitiva della compartecipazione all'IVA di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in modo da tener conto degli interventi in favore degli asili nido nelle Regioni a statuto ordinario.

Si prevede poi (comma 3) l'utilizzazione del fondo (articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) - istituito per il finanziamento di effettive sopraggiunte esigenze connesse al trasferimento di funzioni operato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) - anche per il finanziamento delle eventuali ulteriori necessità derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, cioè, dal conferimento agli enti territoriali delle ulteriori funzioni amministrative previste dall'articolo 118 del nuovo titolo V della Costituzione.

L'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), ha disposto la sospensione per i comuni e per le regioni degli aumenti delle addizionali all'IRPEF, nonché delle maggiorazioni all'IRAP, deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino al raggiungimento di un accordo, in sede di conferenza unificata tra Stato regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

L'articolo 2, comma 21, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) stabilisce che, comunque, fino al 31 dicembre 2004 sono sospesi gli effetti degli aumenti e delle maggiorazioni di cui al predetto articolo 3, comma 1, della legge n. 289 del 2002, eventualmente deliberati e che gli effetti degli aumenti medesimi decorre dal periodo d'imposta successivo alla stessa data.

L'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, prevede che, nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione, concernenti l'individuazione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni normative in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate dalle regioni in modo non conforme ai poteri loro attribuiti dalla normativa statale, si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse e fino al periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

Lo stesso articolo, al comma 23, stabilisce che, entro il periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le stesse regioni di cui al comma 22 devono conformare le loro leggi in materia di tassa automobilistica alle normative statali.

La proposta normativa del comma 4 stabilisce che l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti dei citati aumenti riguarda anche le maggiorazioni dell'IRAP, deliberate prima del 31 dicembre 2003 in difformità rispetto a quanto stabilito da norme statali.

La stessa proposta, confermando l'applicazione dei commi 22 e 23 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003, consente alle regioni di modificare le disposizioni in materia, nei limiti dei poteri attribuiti dalle leggi dello Stato e in conformità con esse.

Con le disposizioni del comma 5, su richiesta delle Regioni, si prevedono compensazioni a credito e a debito di ciascuna Regione per tener conto della reale perdita di gettito registrata a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche negli anni dal 1998 al 2000, rispetto a quella considerata in sede di attribuzione del contributo statale.

Tale compensazione è operata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base di una tabella di riparto che verrà approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base della proposta presentata dalle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Infine, i commi 6 e 7, analogamente a quanto operato con le leggi finanziarie precedenti, disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse a ciascun ente locale, in modo da consentire l'approvazione dei relativi bilanci.

CAPO II

DIPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE

L'articolo 9 si prefigge l'obiettivo di razionalizzare taluni aspetti inerenti il ricorso da parte degli enti locali alle fonti di finanziamento esterno per la copertura delle proprie spese di investimento, con riferimento al credito bancario ed all'emissione di prestiti obbligazionari.

In particolare, al comma 1, pur nell'invariato assetto della materia - che continua ad essere caratterizzato dall'esistenza di puntuali indicazioni relative ai criteri di indebitamento per i profili qualitativi (operazioni fattibili) e quantitativi (limiti rapportati al bilancio) - si introducono alcune integrazioni e modifiche (tutte relative al Testo Unico di cui al d.lgs. n. 267/2000) atte a contribuire alla realizzazione di un quadro normativo al passo con l'evolversi delle esigenze finanziarie degli enti locali.

- A. La modifica all'articolo 42 è finalizzata a chiarire che – al pari dei mutui – le aperture di credito costituiscono competenza del consiglio solo se trattasi di operazioni non previste in atti fondamentali del consiglio stesso.
- B. Con la modifica dell'articolo 204 si intende razionalizzare la normativa relativa ai mutui passivi con riferimento ai seguenti aspetti: durata minima dell'ammortamento (cinque anni in luogo degli attuali dieci); inizio dell'ammortamento (con introduzione di una maggiore elasticità nella fissazione delle date, in particolare introducendo la scadenza del 1° luglio dell'anno dell'accensione del mutuo o di quello successivo); caratteristiche tecniche delle rate di ammortamento.
- C. Con l'introduzione dell'articolo 205-bis si attribuisce, regolamentandola nel dettaglio al pari delle altre fattispecie già previste, agli enti locali la possibilità

di ricorrere, oltre che ai tradizionali mutui passivi di cui al precedente articolo 194, anche ad aperture di credito a medio-lungo termine. Tali operazioni risultano idonee ad adeguare l'afflusso di risorse finalizzate ad investimenti all'effettivo impiego delle stesse, tornando utili per quelle destinazioni che fisiologicamente richiedono, in un lasso di tempo pluriennale, l'effettuazione di più pagamenti per la realizzazione dei previsti investimenti. In altri termini, l'obiettivo è quello di rapportare quanto più possibile l'onere passivo delle operazioni con le esigenze di spesa a mano a mano che si manifestano e, quindi, di dar vita a meccanismi che evitino il pagamento di interessi per l'intero importo del mutuo, ad inizio ammortamento, quando ancora non si sono realizzati, in tutto o in parte, i presupposti per l'effettuazione della spesa. L'ente, introdotta la nuova possibilità, potrebbe fruire di un adeguato ventaglio di prodotti tra i quali scegliere di volta in volta valutando quello più idoneo alle proprie esigenze di spesa. In particolare, può continuare a ricorrere al tradizionale mutuo passivo con ammortamento per l'intero importo dopo aver usufruito di un periodo massimo di due anni di preammortamento (è questa l'ipotesi di un mutuo perfezionato ad inizio anno per il quale l'avvio della fase di ammortamento è contrattualmente fissata al 1° gennaio del secondo anno successivo) ovvero stipulare una operazione - l'apertura di credito - particolarmente elastica in quanto caratterizzata dalla possibilità di effettuare "tiraggi" in un lasso di tempo triennale (ciascuno dei quali fruente di un autonomo periodo di ammortamento) nonché dalla facoltà per l'ente stesso, se concordata, di procedere alla riduzione dell'importo dell'operazione. In altre parole, tale ultima facoltà può dar luogo alla cristallizzazione, alla fine del triennio, di un'operazione globalmente di importo inferiore rispetto a quello potenzialmente previsto nel contratto di apertura di credito.

Nel dettaglio, dopo la previsione dell'autorizzazione alla contrazione delle aperture di credito, si regolano i seguenti aspetti:

1. coordinamento con i principi di bilancio che regolano la fase di impegno delle spese e di mantenimento nei residui attivi;
2. richiamo ai presupposti, alle condizioni ed ai limiti già previsti per le altre forme di indebitamento (approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente; avvenuta deliberazione del bilancio annuale contenente le relative previsioni di indebitamento; rispetto, per l'intero/potenziale importo degli interessi dell'operazione, del limite di indebitamento del 25% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente);
3. utilizzo del ricavato dell'operazione solo per le finalità di investimento individuate ("prestito di scopo");
4. durata minima degli ammortamenti delle erogazioni (cinque anni);
5. decorrenza degli ammortamenti (primo gennaio o primo luglio successivi all'erogazione);
6. facoltà di riduzione dell'importo, qualora concordata;
7. rilascio delle garanzie attraverso la notifica al tesoriere dell'ente delle delegazioni di pagamento;
8. caratteristiche tecniche delle rate di ammortamento (comprehensive fin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi);
9. rispetto della misura massima del tasso di interesse i cui criteri di individuazione sono demandati ad apposito decreto ministeriale;
10. assoggettamento, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

D) L'integrazione all'articolo 207, relativo ai limiti e criteri del rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi da parte degli enti locali, vuole rappresentare uno stimolo allo sviluppo del mercato delle emissioni di prestiti obbligazionari il cui mancato decollo è anche da attribuirsi alla limitatezza degli importi delle singole emissioni relative, soprattutto, a comuni di medie e piccole dimensioni. Si è valutato in proposito che, più della definizione di una forma giuridica da adottarsi per una eventuale emissione unica in pool tra più enti locali, occorre creare i presupposti giuridici per fornire significatività all'operazione rendendola proponibile sul mercato in termini di convenienza e competitività. Tale risultato si persegue prevedendo la possibilità di prestare, da parte dell'ente capofila, un'unica garanzia fideiussoria a fronte dell'intera emissione; gli altri enti emittenti, a loro volta e nel rispetto di tutti i limiti di finanza locale, prestano una contro garanzia - della stessa natura e per la quota parte di propria competenza - a favore del garante principale. In tal modo, si realizza l'obiettivo di fornire "spessore" di mercato all'operazione mantenendo una neutralità di effetti per il capofila: l'intervento di quest'ultimo, infatti, è compensato dalla contro prestazione delle fideiussioni da parte del gruppo di enti interessati, meccanismo che comporta la non incidenza, per le quote parte di prestito dei componenti il pool, sui limiti di indebitamento del capofila.

Al comma 2 si chiarisce che, dovendo il fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41 della legge finanziaria n. 448/2001 essere gestito da intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209 e 211 del decreto legislativo n. 267/2000.

Infine, al comma 3, si dispone l'abolizione della possibilità per gli enti territoriali di contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito.

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le autonomie regionali e locali procedano alla rimodulazione del proprio indebitamento alla luce dell'evoluzione del mercato finanziario.

In particolare, qualora le clausole contrattuali lo consentano, i predetti Enti sono tenuti a convertire in titoli obbligazionari di nuova emissione o, a rinegoziare, i mutui già contratti con oneri di ammortamento a totale o a parziale carico dello Stato, in presenza di condizioni che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

A tal fine, è necessario che gli enti provvedano a verificare regolarmente l'andamento del tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo. Allorché tale valore risulti inferiore di un punto percentuale a quello del tasso fisso del mutuo gli enti dovranno verificare che il valore finanziario della passività, si riduca effettivamente e, in tal caso, attivare le procedure di rinegoziazione secondo le clausole contrattuali.

Sulla base dei nuovi piani di ammortamento sono ridotti gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato.

Sono, infine, previste le relative comunicazioni all'Amministrazione statale interessata da parte dell'ente pubblico e la costituzione di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di un operazione di swap in caso di nuove emissioni con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza.

Le disposizioni recate dall'articolo 11 intendono rendere trasparente ed uniforme la contabilizzazione del debito da parte delle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, le disposizioni mirano ad evitare duplicazioni attraverso regole omogenee di registrazione delle operazioni finanziarie da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

Infatti, in assenza di norma in materia, la medesima tipologia di finanziamento rischia di essere allocata nei bilanci dei vari enti in maniera differenziata con

conseguenti difficoltà nelle operazioni di consolidamento dei conti pubblici e nella determinazione dei saldi di finanza pubblica. Ad esempio, in presenza di un finanziamento agli Enti locali attraverso contrazione di mutui con onere di ammortamento a totale carico del bilancio regionale, alcuni enti hanno correttamente iscritto in bilancio le risorse quali trasferimenti in conto capitale, altri quali accensioni e conseguente rimborso prestiti, con duplicazione di iscrizione del medesimo debito che è stato contestualmente contabilizzato anche dalla Regione.

Pertanto, in primo luogo, con il comma 1, viene previsto che le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle Regioni e dagli Enti locali con onere di ammortamento ad intero carico del bilancio statale sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Con il comma 2, viene introdotta la seguente regola di contabilizzazione del debito: in caso di mutui per i quali l'Amministrazione beneficiaria è diversa da quella che assume i relativi oneri di ammortamento, il debito viene iscritto nel bilancio dell'Amministrazione pubblica che provvede al pagamento delle rate di ammortamento, mentre l'Amministrazione beneficiaria registra il ricavato del mutuo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. All'Istituto finanziatore è richiesto di dare comunicazione dell'operazione di finanziamento all'Amministrazione pubblica che dovrà procedere al pagamento delle rate e all'iscrizione del debito nel proprio bilancio.

Il comma 3 prevede che le Amministrazioni si adeguino alle disposizioni del presente articolo con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

A seguito dell'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di alcune posizioni attive in seguito alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, per l'anno 2005 sono previste operazioni di ristrutturazione del profilo finanziario dei flussi associati a dette attività, che consentiranno di ridurre la spesa per interessi netta (comma 4).

L' articolo 12, al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica, consente a determinati enti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di detenere presso i propri tesoreri le risorse rivenienti dai trasferimenti statali e dalle entrate proprie.

I predetti enti sono scelti, oltrechè assicurando la rappresentatività per aree geografiche, tra gli enti che possono collegarsi, tramite i loro tesoreri, al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici).

L'articolo è, infatti, finalizzato, tra l'altro, a consentire ai suddetti enti di superare i vincoli del sistema di tesoreria unica, aderendo alla fase di sperimentazione del SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, la cui istituzione è stata prevista dalla legge finanziaria del 2003) che costituisce uno strumento strategico di conoscenza e di monitoraggio degli andamenti finanziari degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche.

La disposizione del comma 1 rende operativa, a partire dal 2005, la sperimentazione del SIOPE con il coinvolgimento di un predeterminato numero di enti, i cui tesoreri siano in grado di trasmettere, all'archivio già costituito presso la Banca d'Italia e attraverso il collegamento telematico appositamente previsto, le informazioni relative ad ogni operazione di incasso e di pagamento secondo una codifica gestionale la cui definizione è in fase di ultimazione.

Il comma 2 è sostanzialmente finalizzato ad aggiornare la normativa degli enti locali per legittimare l'utilizzo di strumenti informatici per gli incassi e i pagamenti, anche al fine di accelerare il collegamento al suddetto SIOPE.

Articolo 13 – disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali. Il Fondo di solidarietà nazionale - FSN in agricoltura, di cui al d.lgs 102/2004, ha l'obiettivo principale di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e

zootecniche, nonché alle strutture aziendali ed infrastrutture agricole a seguito di calamità o eventi eccezionali. A tal fine sono previsti dalla normativa vigente:

- a) interventi agevolativi dello Stato per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
- b) interventi compensativi per danni alle produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, quali contributi in conto capitale fino all'80% del danno e prestiti a tasso agevolato;
- c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola.

In tale quadro legislativo con le proposte disposizioni si intende promuovere lo sviluppo del sistema assicurativo in modo da sostituire gradualmente l'intervento dello Stato, diretto a ristorare i danni, con un intervento del settore assicurativo incentivato e garantito dallo Stato.

Conseguentemente si rende necessaria una maggiore incentivazione per gli agricoltori con polizze agevolate ed una garanzia dello Stato per le imprese assicuratrici che potranno comunque riassicurarsi.

Il comma 1 è volto, pertanto, ad incrementare le risorse destinate agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'art. 1 c. 3, lett. a) del d.lgs. 102/2004 iscritte sul cap. 7439/MIPAF (per euro 50 milioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006) con corrispettiva riduzione delle risorse iscritte sul cap. 7411/MEF, destinate agli interventi compensativi ed indennizzatori, di cui all'art. 1 c. 3 lett. b) e c) del citato d.lgs. La disposizione evidentemente non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non necessita di copertura finanziaria.

Il comma 2 modifica l'articolo 15 del d.lgs 102/2004 prevedendo che la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), dello stesso decreto legislativo viene incrementata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f), della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (tab. D legge finanziaria annuale),

mentre per gli interventi di natura indennizzatoria di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo si provvede a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo di protezione civile, così come determinato dalla tabella C della legge finanziaria annuale.

Circa la garanzia dello Stato sugli impegni del sistema assicurativo, il comma 3 destina nuove risorse per l'anno 2005 pari a 50 milioni di euro ad incrementare la dotazione del Fondo di riassicurazione dei rischi operante presso l'ISMEA, ai sensi legge 388/2000 art. 127, c. 3.

Al comma 4 viene incrementata di 50 milioni di euro, per l'anno 2005, la dotazione del "*Fondo di investimento nel capitale di rischio*". Il Fondo è stato istituito, presso l'ISMEA e regolamentato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle finanze, n. 182 del 2004 in attuazione dell'articolo 66, comma 3, della legge 289/2002 che prevedeva un regime di aiuti per l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

AMMINISTRATIVA

Nell'ambito dell'obiettivo di finanza pubblica di generale contenimento delle spese nei limiti del 2%, per quanto riguarda il personale, tenendo conto della dinamica tendenziale complessiva delle relative spese e dei frequenti disallineamenti delle fasi contrattuali, si collocano i seguenti interventi in materia di risorse contrattuali, di assunzioni a tempo determinato e di organizzazione del sistema

scolastico , nonché di limitazione di taluni meccanismi espansivi di spesa .

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 incrementano a decorrere dall'anno 2005 le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, per tener conto del differenziale del nuovo tasso di inflazione programmato per l'anno 2005 (+0,1%).

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura dei maggiori oneri contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono indicati al lordo degli oneri contributivi e dell'IRAP e costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/78.

Il comma 4 conferma, per il personale delle amministrazioni non statali, la disciplina di adeguamento al settore statale prevista dall'art. 3, comma 49, della legge finanziaria per l'anno 2004.

Il comma 5, al fine di agevolare la definizione dei contratti relativi al biennio 2004-2005, prevede la possibilità di integrare le relative risorse solo in presenza di un piano complessivo di razionalizzazione delle spese di personale che consenta alle pubbliche amministrazioni di mantenere la crescita delle medesime entro i limiti tendenziali indicati dall'articolo 2.

L'art.15, primo comma, è diretto a prevedere, per l'anno 2005, nel quadro delle azioni per il contenimento degli oneri di personale, i limiti di spesa, nella misura media annua sostenuta nel triennio 1999-2001, per l'utilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o con convenzioni, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso comma.

Viene altresì confermata la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nei limiti di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2004.

Il comma 2 riguarda la facoltà per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi, per l'anno 2005, di particolari categorie di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile.

Trattasi complessivamente di oltre 5000 unità ormai da anni in servizio, adibite a compiti istituzionali, il cui mancato riutilizzo pregiudicherebbe l'operatività degli uffici.

Analogamente, al comma 3, viene attribuita agli enti previdenziali (INPS, INPDAP e INAIL), con oneri a carico del proprio bilancio, nonché agli organi della magistratura amministrativa (TAR e CdS) la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 4 prevede, anche per l'anno 2005, la facoltà da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di continuare ad avvalersi del personale assunto con rapporti di lavoro flessibile, nel limite massimo della spesa sostenuta nell'anno 2004, con oneri a carico dell'Agenzia, per fronteggiare la grave carenza di personale. La norma prevede, inoltre, per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), in attesa dell'assetto definitivo del predetto organismo, la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, in servizio nell'anno 2004, con oneri a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Il comma 5 prevede la possibilità di prorogare nell'anno 2005, fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale già autorizzato, i rapporti di impiego del personale, con contratti di lavoro a tempo determinato, in servizio presso le Ambasciate e gli Uffici consolari per consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il comma 6 è inteso a consentire alle amministrazioni, nei limiti e con le procedure fissate in via generale per le assunzioni, di procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, con la conseguente immissione in ruolo di personale che già da tempo ha completato il proprio iter formativo. Per i soggetti non assunti viene tuttavia assicurata la proroga dei rapporti in atto sino al 31 dicembre 2005.

Il comma 7, richiamando i contenuti della legge finanziaria per l'anno 2004, è inteso ad attribuire, per l'anno 2005, alle amministrazioni ivi individuate la facoltà di utilizzare forme esterne di finanziamento (fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali, da contratti con le imprese nonché da istituzioni nazionali) per porre in essere rapporti di lavoro nelle forme contemplate dalla norma (tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa).

Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2005 il comando del personale delle Poste italiane SPA e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che presta servizio presso le amministrazioni di destinazione da diversi anni.

L'articolo 16, comma 1, è diretto a consentire, anche per l'anno 2005, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi (già svolti da lavoratori socialmente utili) ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000.

La norma, di cui al comma 2, è finalizzata a contenere la consistenza numerica della dotazione del personale docente dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2005/2006 nell'ambito della consistenza numerica del corrispondente organico di diritto, complessivamente, determinato per l'anno scolastico 2004/2005. La disposizione, di cui al comma 3, stabilisce che l'insegnamento della lingua straniera, nella scuola primaria, sia impartito dagli stessi docenti di classe in possesso dei requisiti richiesti ovvero previa specifica formazione, determinando, di conseguenza, un minore fabbisogno dei docenti specialisti che, nella scuola primaria, insegnano solo la lingua straniera in aggiunta ai docenti di classe. Il comma 4 consente di produrre, in via sperimentale per l'anno scolastico 2004-2005, i libri di testo scolastici, i documenti e gli strumenti didattici, relativi alle scuole del primo ciclo dell'istruzione e degli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione a stampa e on-line scaricabile da internet. Ciò è stato previsto al fine di ampliare la disponibilità dei testi a fronte di un costo contenuto.

Al comma 5, sono previsti anche interventi finalizzati a ridurre il peso dei libri di testo attraverso la realizzazione dei medesimi con materiali più leggeri. I libri saranno senz'altro più sintetici in quanto verranno sviluppati soltanto i temi essenziali dei piani di studio.

Al comma 6 è demandato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'emanazione di un proprio decreto, la determinazione delle caratteristiche dei libri di testo e dei loro prezzi fatto salvo il compenso per il diritto d'autore nonché la copertura dei costi di produzione.

Al comma 7 ai dirigenti scolastici è demandato il compito di adottare delle disposizioni, a livello organizzativo, che consentano di conservare, nelle scuole, i libri e tutto il materiale didattico utilizzato dagli studenti.

Al comma 8 è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, per anticipo delle iscrizioni, iniziative di formazione per il personale e la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Al comma 9 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi di edilizia e l'acquisizione di attrezzature didattiche.

L'articolo 17 risponde alla finalità di fornire idonei strumenti alle pubbliche amministrazioni atti ad evitare incrementi di spesa per il personale scaturenti da controversie di cui è parte la pubblica amministrazione.

In particolare, con il comma 1 si reitera, anche per il triennio 2005-2007, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego già previsto, per il triennio 2002-2004, dall'art. 23 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Con il comma 2 si integra l'art. 61 (*Interventi correttivi del costo del personale*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di legittimare la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c., nelle controversie, relative ai rapporti di lavoro, più rilevanti sotto il profilo

degli effetti di spesa, previa segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Con il comma 3 si integra il titolo VI - "Giurisdizione"- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo l'art. 63-*bis* per legittimare l'ARAN, per il personale privatizzato, e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per il personale in regime di diritto pubblico, ad intervenire nei relativi giudizi allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento delle rispettive categorie di personale.

L'articolo 18 concerne la riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall'inquinamento marino e di energie rinnovabili, le disposizioni non comportano maggiori oneri.

Comma 1 - La norma è diretta a garantire una partecipazione continua e fattiva, sia a livello nazionale che internazionale, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in tema di lotta all'inquinamento marino accidentale. A tal fine si propone l'abolizione della Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, che è stata istituita dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, presso il competente Servizio di difesa del mare. Tale segreteria, composta da 10 esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aveva lo scopo di fornire supporto alle politiche nazionali ed internazionali del Ministero dell'ambiente, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. La suddetta Segreteria viene sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005 dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. Tale Segreteria dura in carico quattro anni e la nomina dei suoi membri può essere rinnovata. Le risorse con le quali si provvede alla copertura dell'onere

derivante dall'emanazione della norma in oggetto sono quelle già stanziata per la segreteria tecnica che si abolisce.

Il comma 2 prevede che la nuova Segreteria tecnica, che viene ad operare presso la Direzione protezione della natura, è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione che vengono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ad essa vengono attribuite, oltre alle competenze già di pertinenza della soppressa Segreteria tecnica, anche quelle relative alla partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione o in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. La Segreteria viene inoltre deputata a fornire al competente Direttore generale gli elementi tecnici utili al fine dello svolgimento delle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

Il comma 3 pone il termine di 60 giorni, dalla entrata in vigore della presente legge per l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nei limiti di spesa stabiliti al comma 6 dello stesso art. 16.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Le disposizioni determinate dall'articolo 19, definiscono, per l'anno 2005, l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato ad enti previdenziali ai sensi

dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modifiche, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche. Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione lavoratori autonomi, della gestione speciale minorati, nonché in favore dell'ENPALS la somma di 532,37 milioni di euro. Per il Fondo pensione lavoratori dipendenti nella gestione esercenti attività commerciali e gestione artigiani la somma di 131,55 milioni di euro.

Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 stabilisce gli importi complessivi dovuti dallo Stato, per l'anno 2005 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera b). Detti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate al netto della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alle gestioni Coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 1989; nonché al netto di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, delle gestioni minatori e ENPALS.

Al comma 1 dell'articolo 20, si prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2003, si provveda attraverso la compensazione con alcuni trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS che – in base allo stesso consuntivo 2003 – risultano di importo superiore rispetto alle effettive esigenze dell'Istituto.

I complessivi effetti contabili delle predette compensazioni sulle diverse gestioni dell'INPS sono definiti, come previsto al comma 2, con conferenza di servizi.

Al comma 3 si prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l'INPS per l'anno 2004, concorrano alcune riduzioni di trasferimenti al medesimo Istituto previsti per altri interventi. Per gli esercizi 2005 e

successivi la maggiore spesa prevista per le prestazioni erogate agli invalidi civili è interamente finanziata attraverso corrispondenti riduzioni di trasferimenti all'INPS.

La complessiva disposizione non ha alcun effetto sui conti delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le prestazioni interessate alla compensazione sono considerate, negli aggregati di contabilità nazionale, secondo il loro effettivo ammontare.

L'articolo 21 incrementa, per l'anno 2005 il fondo di rotazione per gli asili nidi aziendali, di 10 milioni di euro.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

L'articolo 22 è diretto a programmare la spesa sanitaria per il triennio 2005 – 2007. In particolare, il comma 1 definisce il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato. Il comma 2 ribadisce l'obbligo in capo all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla vigente legislazione e pari al 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale e al 16 per cento per quella complessiva, ricomprensente quella ospedaliera. Il comma 3 dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato- Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del due per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e Regioni che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi, oltre agli adempimenti previsti a legislazione vigente, ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria, la prosecuzione del processo di

razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta e della domanda ospedaliera, il vincolo di crescita dei costi di produzione nei limiti del 2 per cento annuo a decorrere dal 2005 rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio 2004 al netto dei costi di personale di competenza dei precedenti esercizi, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire, in coerenza con gli obiettivi di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, l'equilibrio economico finanziario sia in sede di preventivo annuale sia in sede di consuntivo, prevedendo, in assenza di adozione di misure correttive, anche l'ipotesi di decadenza del Direttore Generale. Il comma 4, inoltre, disciplina il procedimento dell'attivazione del potere sostitutivo qualora le Regioni, in presenza di un disavanzo alla chiusura dell'esercizio, non adottino i provvedimenti necessari di copertura. Il comma 5 dispone che in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3, alle Regioni è precluso l'accesso al maggior finanziamento con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate. Il comma 6 prevede che le Regioni inadempienti possano stipulare apposito accordo con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Salute per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico entro un triennio. Il comma 7, con riferimento agli importi previsti al comma 1, condiziona l'attribuzione alle Regioni di una quota dei medesimi, anche al rispetto dell'obiettivo, per la quota a loro carico, sulla spesa farmaceutica, sia a livello singolo che complessivo. Il comma 8 disciplina le modalità di erogazione alle Regioni a statuto ordinario e alla Sicilia e Sardegna del finanziamento integrativo a carico dello Stato, prevedendo il ripristino del livello di finanziamento dell'Accordo dell'8 agosto 2001, incrementato del 2 per cento a decorrere dal 2005, in caso di inadempimento da parte delle Regioni.

L'articolo 23 (Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime) prevede una rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare pari al dieci per cento. Tali maggiori proventi se derivanti da sanzioni inflitte da organi statali affluiscono al

Ministero dell'economia e delle finanze, per essere rassegnati, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute finalizzati al potenziamento degli organi ispettivi e di controllo e comunque alla prevenzione del tabagismo. Viene confermata l'autonoma disponibilità delle regioni in ordine ai proventi derivanti dalle infrazioni accertate dagli organi regionali.

CAPO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L'articolo 24 prevede disposizioni per la razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione al fine di migliorarne l'efficienza operativa e contenere la spesa pubblica.

L'articolo 25 (attività in materia ambientale e culturale) reca alcuni interventi in materia ambientale e culturale e più precisamente: al comma 1, si prevede, al fine di permettere al Ministero dell'Ambiente sentito il Ministero delle infrastrutture la realizzazione del progetto "Scegli Italia", un'autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per il biennio 2005 e 2006.

Il comma 2 reca una disposizione volta a permettere per il 2005 l'applicazione della disciplina transitoria, prevista già dal decreto legge n. 72 del 2004, per il calcolo del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e destinati, ai sensi dell'articolo 60 della legge 289 del 2002, alla spesa per la tutela e degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. I criteri e le modalità per l'utilizzo sono stabiliti da apposita convenzione tra la Soc. Arcus e i Ministeri dei Beni culturali e delle Infrastrutture e trasporti.

Il comma 3 eleva la predetta percentuale di un ulteriore 2% a decorrere dall'anno 2005

I commi 4 e 5 recano poi l'utilizzo, da parte del Ministero dell'Ambiente, per le attività in materia di difesa del suolo ed il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico, di una società per azioni controllata direttamente o indirettamente dallo Stato. Le procedure per l'uso delle risorse finanziarie destinate a tali attività sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I commi 6 e 7 consentono l'utilizzo dei limiti d'impegno previsti rispettivamente dall'art 144 c. 17 della legge 388/2000 e dall'art. 4 comma 176 della legge 350/2003 e finalizzati allo sviluppo del servizio idrico integrato. E' previsto che detti limiti di impegno siano ripartiti con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e vengano utilizzati con contributi quindicennali dello stesso Ministro per il finanziamento di interventi previsti da accordi di programma in materia di risorse idriche.

Il comma 8 proroga i vincoli a normativa vigente in materia di riserve idriche fino all'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti.

Il comma 9 autorizza la destinazione al Ministero dell'Ambiente delle somme derivanti dalle revoche e delle economie dei finanziamenti derivanti dalla legge n. 344 del 1997, ai fini della realizzazione di interventi finalizzati a progetti inseriti in accordi di programma quadro.

Il comma 10 sopprime la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 486/1996, convertito in legge n. 582/1996, relativo all'approvazione del progetto di bonifica dell'area di Sesto San Giovanni da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, rinviando l'approvazione del predetto progetto alle vigenti procedure in materia di bonifica.

L'articolo 26 concerne disposizioni in materia di protezione civile.

Al comma 1, si intende sostituire gradualmente l'intervento dello Stato di natura contributiva ed indennizzatoria per danni ad immobili privati in caso di calamità naturali con il sistema assicurativo.

A tal fine verrebbe estesa obbligatoriamente ai rischi per calamità naturali la polizza antincendio sui nuovi fabbricati e, gradualmente, si attua anche l'obbligo di estensione a detti rischi anche per le polizze antincendio già in essere, con esclusione dei fabbricati abusivi. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori. Si definiscono le modalità per la riassicurazione dei rischi, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coassicurativo tra le compagnie di assicurazione e le modalità di intervento dello Stato a garanzia del citato consorzio. A regime i fabbricati non assicurati non potranno ricevere indennizzi da parte dello Stato ad esclusione di specifici casi previsti dalla disciplina.

Alla relativa regolamentazione, che dovrà seguire i criteri definiti dalla norma stessa, si provvede con regolamento ai sensi dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Il comma 2 prevede per l'anno 2005, la costituzione presso il Ministero dell'economia e della finanze di un apposito fondo di garanzia per le attività del consorzio riassicurativo per un importo pari a 50 milioni di euro, gestito da CONSAP spa..

Il comma 3 prevede una spesa quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per contributi pluriennali destinati alla prosecuzione di interventi su territori colpiti da calamità naturali per i quali è stato già dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 225/92.

Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze di protezione civile riservando una quota del 5% alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia.

Il comma 4 prevede un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per la ricostruzione dell'area di Genova – Cornigliano, cui si provvede con il fondo per gli interventi straordinari istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che a tal fine viene integrato di pari importo.

Articolo 27 - Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni.

Con l' intervento di cui al comma 1 si attua la prosecuzione del Programma “ PC ai giovani” già avviato nel 2003 (per i nati nel 1987) e reiterato nel 2004 (nati nel 1988) per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compivano 16 anni nell'anno di riferimento. Il Programma, attuato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha coinvolto, al momento, circa 45.000 giovani, migliorando le loro capacità informatiche con conseguenti maggiori opportunità di lavoro. Si propone quindi l'estensione del Programma anche ai nati nell'anno 1989 prevedendo, come in passato, un bonus di 175 euro per l'acquisto di un PC ed il rimborso delle spese per la certificazione di un titolo di formazione in materia informatica. Le modalità di attuazione del Progetto, nonché di erogazione degli stessi, verranno stabilite con apposito provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione, ove del caso aggiornando i precedenti decreti attuativi.

Con la disposizione di cui all'art. 4, comma 11 della legge n. 350/2003 (LF 2004) sono state previste agevolazioni per l'acquisto di PC a favore dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (riduzione del costo di acquisto e rateizzazione) al fine di allineare a livello europeo le metodologie didattiche e migliorare le condizioni di apprendimento dei discenti attraverso l'uso di tecnologie multimediali. In conseguenza del buon risultato raggiunto tramite il ruolo svolto dalla CONSIP e tenuto conto della breve durata del programma, attualmente limitato ai

mesi settembre-dicembre 2004, si propone al comma 2 la proroga dell'intervento a tutto il 2005.

Al comma 3 si propone l'estensione a tutti i dipendenti pubblici (circa 3,5 milioni di soggetti), allo scopo di potersi dotare di apparecchiature elettroniche di qualità per uso familiare e per la propria formazione professionale, dei benefici derivanti dalle agevolazioni già ottenute dalla CONSIP per il progetto di cui al comma 2 per gli insegnanti. La norma si rende necessaria in quanto la CONSIP può richiedere offerte solo per le Amministrazioni e non per i loro dipendenti.

Il proposto incremento della dotazione del Fondo di garanzia per l'innovazione digitale nelle PMI di cui alla legge n. 662/96, previsto al comma 4, è destinato ad integrare le disponibilità della sezione speciale del Fondo istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27/6/2004. La sezione svolge un ruolo importante al fine di consentire alle PMI l'accesso al credito a condizioni altrimenti rese estremamente difficile per l'applicazione di Basilea 2: Dall'esame delle società di rating, infatti, emerge che il 58% delle aziende italiane potrebbe avere difficoltà a superare l'esame di Basilea.

Con la disposizione di cui al comma 5 si intende prorogare a tutto il 2005 la possibilità per gli utenti del servizio radiotelevisivo di ottenere l'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1 della legge n. 350/2003 (LF 2004) consistente in un contributo di 150 euro per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio idoneo a ricevere segnali in tecnica digitale terrestre (decoder). In relazione alle intervenute modifiche nei prezzi degli apparecchi in questione si propone di limitare il contributo a 120 euro.

Si propone al comma 6 la proroga a tutto il 2005 della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2004, consistente in un contributo di 75 euro alle persone fisiche o giuridiche che acquistano, noleggiano o detengono in comodato apparecchiature per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet (ADSL). Anche in questo caso il contributo è stato ridotto rispetto al

livello precedente, portandolo a 50 euro, ma tenendolo invece allo stesso livello per le aree depresse del territorio nazionale, ai sensi della normativa UE.

In relazione all'apprezzabile opera di supporto tecnico/scientifico svolta a favore del Ministero delle comunicazioni, si propone al comma 7 il rinnovo del contributo annuo alla Fondazione Ugo Bordoni, già previsto dalla precedente normativa in materia per 5 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007.

CAPO VII

ALTRI INTERVENTI

L'articolo 28 risponde all'esigenza di accelerare e razionalizzare la conduzione unitaria delle procedure liquidatorie in atto, volta ad una rapida conclusione delle stesse attraverso un intervento di adeguamento della vigente normativa di riferimento, sulla base delle esperienze sinora maturate.

In tale ottica, viene confermata al soggetto affidatario della gestione, in un rapporto di continuità con l'attività svolta dall'IGED, la facoltà già attribuita a quest'ultima, di avvalersi del privato patrocinio, in conformità a quanto già previsto dall'art. 55, comma 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Al fine, anche qui, di accelerare l'attività di alienazione del residuo patrimonio immobiliare degli Enti soppressi, così da realizzare una efficiente ed efficace gestione delle procedure di vendita in tempi compatibili con le pressanti esigenze della finanza pubblica, viene previsto, conseguendo con ciò indubbi vantaggi anche sotto il profilo economico, l'affidamento anche al soggetto individuato per l'esternalizzazione delle attività liquidatorie delle vendite immobiliari essendo riconosciuta a quest'ultimo una specifica e consolidata capacità nel settore delle dismissioni immobiliari.

Peraltro, l'opportunità di monitorare, attraverso un coordinamento unitario, anche le liquidazioni separate (liquidazioni c.d. "distinte" e liquidazioni coatte

amministrative), pur nella salvaguardia del rispetto del principio della limitazione della responsabilità dello Stato ove questa sia prevista, risponde all'esigenza di concorrere ad invertire la prassi della lunga durata delle liquidazioni così da definire, nella maniera più celere possibile i rapporti creditori/debitori esistenti, monetizzando incisivamente gli attivi patrimoniali e anticipando l'estinzione degli apparati liquidatori.

Il comma 4 prevede la chiusura dell'Ufficio stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 in essere presso l'IGED, i cui compiti sono, ormai, pressoché esauriti.

Conclusivamente, l'intervento normativo prefigurato appare confacente a consentire un costruttivo ed efficiente apporto del soggetto al quale è stato normativamente attribuito il mandato gestorio, con conseguenti positivi riflessi sulla tempistica prevista per il conseguimento delle risultanze attese, di cui la gestione del contenzioso e del patrimonio immobiliare costituiscono parte preponderante.

Con l'articolo 29, comma 1, viene prevista la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze le somme afferenti all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità per le telecomunicazioni, mentre quelle relative all'Autorità dell'energia elettrica e gas sono versate direttamente al bilancio dell'ente.

La disposizione, che non comporta oneri, attribuisce la competenza della proposta di criteri di riparto del Fondo per la montagna al Ministro per gli affari regionali, anziché a quello dell'economia e delle finanze, come previsto dalla normativa vigente (L. 97/1994 art. 2, comma 5).

Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si intende rendere più agevole la gestione dei due fondi istituiti dall'art. 4, commi 61 e 76 della legge n. 350/2003 (LF 2004) al fine rispettivamente di realizzare una campagna promozionale in sostegno del "made in Italy" e per assicurare il sostegno legale alle imprese in materia di proprietà industriale. Tenuto conto che i due fondi sono stati finanziati con le

medesime risorse, si propone in pratica di ricondurre sotto un unico fondo il finanziamento e la gestione dei vari interventi previsti dalla legge suddetta, ivi compreso quello relativo all'Esposizione permanente del design italiano presso l'Ente EUR in Roma. Si propone inoltre di utilizzare le risorse del fondo in parola anche per la formazione di studenti italiani e stranieri in materia di internazionalizzazione, tramite protocolli di intesa con le Università, l'ICE e le associazioni imprenditoriali, al fine di creare le basi per l'ingresso nel mondo del lavoro di personale altamente qualificato nel settore in questione.

Il comma 6 conferma il Fondo di riserva per le missioni internazionali di pace.

Il comma 7, prevede l'erogazione in favore dell'IPI, di un finanziamento per l'anno 2005 di 25 milioni di euro per assicurare l'efficace svolgimento delle attività di competenza dell'IPI medesimo per l'anno 2005.

Inoltre, la norma di cui al comma 8 è intesa a riconoscere la speciale indennità prevista per il personale di magistratura dall'art.3 della legge 19.2.1981, n.27, anche durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e ciò per eliminare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità delle lavoratrici madri delle pubbliche amministrazioni con riferimento al trattamento accessorio fisso e continuativo.

Inoltre, il comma 9 prevede un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 870/1986 al fine di assicurare la continuità dell'attività di istruttoria e monitoraggio connessa alla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui alla "legge obiettivo", prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 190/2002, abrogando contestualmente il comma 6 del medesimo articolo, che prevede a tal fine l'utilizzo di quota parte dei fondi destinati alla realizzazione delle opere (allo stato costituiti da limiti di impegno), da stabilirsi annualmente con decreto interministeriale. Tale modifica normativa si rende necessaria in quanto l'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003, nel riconfermare il divieto posto alle amministrazioni statali di contrarre

mutui attraverso il richiamo all'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha fatto venir meno le disposizioni successive che ne hanno attenuato la portata prevedendo deroghe o eccezioni, tra cui l'art. 1, commi 5 e 6 del D.L. n. 15/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2003, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri in argomento.

L'articolo 30 (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah) riguarda la concessione in uso di beni culturali da restaurare. In particolare: il comma 1 prevede la concessione in uso a privati di beni culturali immobili e mobili, attualmente inutilizzati, da restaurare dietro pagamento di un canone fissato dall'Organo preposto alla tutela; il comma 2 consente la detrazione, dal canone di concessione, delle spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso e obbliga quest'ultimo a rendere fruibile il bene con le modalità e i tempi stabiliti. Il comma 3 stabilisce che i citati beni vengano individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene, invece, mediante procedimento ad evidenza pubblica.

Il comma 4 prevede la spesa per la realizzazione del Museo della Shoah. Si rappresenta la necessità di tale stanziamento, anche in considerazione dell'avanzato stato della fase propedeutica dei rapporti con i diversi soggetti interessati (comunità ebraiche, comune di Ferrara, provincia di Ferrara e Regione Emilia Romagna) volti alla sollecita realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 31 (*interventi in materia di giustizia*). Relativamente al comma 1 si ritiene che, attualmente, non sia più giustificata l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i processi di valore inferiore a euro 1.100, atteso che il nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile consente una tutela rapida ed effettiva dei diritti delle fasce economicamente più deboli.

Al comma 2 si propone l'introduzione di un primo scaglione di valore cui è associato il contributo minimo di euro 30 per i processi di valore inferiore a euro 1.100, attualmente esenti.

Inoltre, si sottolinea che l'aumento dei restanti importi grava in misura del 10% sui primi tre scaglioni già esistenti e del 20% sugli altri, in modo da incidere maggiormente sulle cause di valore più elevato, che - sulla base di indagini effettuate a campione presso talune cancellerie - pagano oggi importi notevolmente inferiori rispetto a quelli che versavano in passato, contribuendo in maniera decisiva alla netta caduta degli incassi.

Per esigenze di razionalizzazione si sono arrotondati gli importi degli scaglioni, atteso che i precedenti, con ancora i centesimi, derivavano dalla conversione delle vecchie lire.

Al comma 3 si è ritenuto, di aumentare il contributo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare che passa da euro 155 ad euro 200. Infatti l'attuale importo di 155 euro non è assolutamente commisurato alla complessa attività che deve svolgere la cancelleria per tali procedure (si pensi solo a tutta l'attività necessaria per fare pubblicità alle vendite, all'assistenza alle aste, all'attività di registrazione e trascrizione dei passaggi di proprietà).

Inoltre, un lieve aumento è proposto anche per i processi di opposizione agli atti esecutivi, il cui contributo passerebbe da euro 103,30 ad euro 120.

La modifica introdotta al comma 4 si rende necessaria perché altrimenti il pagamento del contributo minimo di euro 30, introdotto per le cause di valore sino ad euro 1.100, non opererebbe per i procedimenti dinanzi al giudice di pace. Tale intervento, in particolare, è auspicabile anche quale deterrente per la instaurazione di procedimenti contenziosi del tutto fittizi innanzi agli uffici del giudice di pace, oggi esenti da qualsivoglia onere economico e fonte, per di più, di considerevole peso, in termine di spesa, a causa delle indennità da corrispondere ai giudici all'atto della loro definizione con sentenza.

Il comma 5 prevede la riassegnazione al Ministero della giustizia delle maggiori entrate derivanti dai primi quattro commi al fine di consentire il pagamento dei debiti pregressi e per le spese di funzionamento.

Al comma 6 si è ritenuto di proporre l'introduzione di un tetto massimo dell'indennità mensile percepita dai giudici di pace in considerazione del fatto che il nuovo sistema di pagamento e rimborso della spese di giustizia delineato dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha comportato che lo stanziamento iscritto in bilancio per le tale spesa costituisce, contrariamente al passato, un limite non più superabile.

Si è ritenuto di tenere fuori dal tetto massimo previsto le indennità che i giudici di pace percepiscono per la funzione di coordinamento (art. 15 L. n. 374/91), in considerazione del fatto che tale compenso, che concerne un numero limitato di giudici (soltanto i coordinatori), è ancorato a criteri fissi (organico dell'ufficio) quindi è facilmente quantificabile l'importo massimo erogabile nell'anno. Si è ritenuto di applicare tali disposizioni anche ai giudici tributari.

Il comma 7 proroga di due anni la durata degli incarichi dei componenti delle commissioni tributarie.

Le disposizioni recate dai commi da 8 a 17 si sono rese necessarie in quanto gli accertamenti compiuti in sede ispettiva presso gli uffici giudiziari hanno evidenziato che spesso i corpi di reato, affidati in custodia a terzi e costituiti nella stragrande maggioranza dei casi da veicoli, rimangono sottoposti a vincolo anche molto tempo dopo la definizione del giudizio, con la conseguenza che permangono gli oneri di custodia a carico dell'erario anche quando sono cessate le esigenze processuali. Le cause di tali anomalie devono essere individuate oltre che, ovviamente, in talune ipotesi, in negligenze dei funzionari preposti al servizio, anche nella oggettiva difficoltà, dipendente dal sistema normativo, di tenere sotto adeguato controllo l'elevatissimo numero dei

casi, il che impedisce una razionale e tempestiva verifica della sorte di ciascun bene sequestrato.

Si è ritenuto, pertanto, necessario un intervento normativo che valga ad avviare un ampio e definitivo programma di eliminazione delle giacenze di autoveicoli presso le depositerie. In tal senso, un significativo precedente è offerto dall'iniziativa del Ministero dell'Interno che, nell'affrontare problemi di analoga natura, propostasi con riferimento ai veicoli sottoposti a misure di sequestro e sanzioni accessorie adottate ai sensi della disciplina vigente in materia di circolazione stradale, ha emanato disposizioni tese a realizzare un procedura straordinaria di alienazione dei veicoli giacenti.

Tali disposizioni hanno preso corpo in un primo articolato, contenente norme di rango primario (D.L. n. 269 del 30.9.2003, convertito nella L. n. 326 del 24.11.2003, *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*) e, successivamente, con procedimento a cascata, in un Decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20.4.2004 che vi ha dato compiuta attuazione.

Si è, pertanto, predisposta una speciale normativa che ha tenuto conto di tale significativa esperienza, adattando le menzionate disposizioni alle peculiari esigenze dell'Amministrazione giudiziaria.

Queste, in estrema sintesi, le linee guida seguite nella predisposizione dell'articolato:

- a) si è sottolineato che il procedimento di alienazione dei veicoli sequestrati presenta caratteri di straordinarietà: a tal fine sono state previste norme in deroga alla disciplina vigente, le quali, peraltro, risulteranno applicabili soltanto a situazioni di fatto maturate prima dell'entrata in vigore del Testo Unico n. 115/2002;
- b) si è provveduto a fissare dei criteri di individuazione dei veicoli interessati dal procedimento, tali da garantire che siano distrutti soltanto quei reperti

la cui giacenza è inutilmente onerosa. In particolare, si è fissato normativamente il presupposto in virtù del quale, una volta che l'Autorità giudiziaria abbia ritenuto che non sussistano più le esigenze che motivarono l'adozione del sequestro, il bene deve essere distrutto o alienato;

- c) si è salvaguardato il diritto del legittimo proprietario alla restituzione del bene;
- d) sono stati stabiliti, analogamente a quanto previsto nella normativa emanata su impulso del Ministero dell'Interno, dei forti abbattimenti tariffari per la liquidazione dei compensi ai custodi, prevedendosi, inoltre, che questi siano corrisposti in cinque ratei a partire dall'anno 2006, al fine di contenere, nell'immediato, eventuali aumenti di spesa sul capitolo delle spese di giustizia;
- e) sono state attribuite ad apposite commissioni istituite presso i tribunali ed i tribunali per i minorenni le concrete attività di dismissione;
- f) è stato previsto che il procedimento abbia una fase di impulso riferita alla cancelleria o segreteria giudiziaria ed una di necessaria collaborazione riferita ai custodi, invitati a dichiarare i reperti giacenti presso la propria struttura, in possesso delle caratteristiche necessarie per l'alienazione.

In altre parole, ai custodi viene proposto - in analogia a quanto stabilito nei recenti provvedimenti sopra menzionati - un procedimento abbreviato che valga a liberare le depositerie dai reperti obsoleti, dei quali si prevede la cessione ai custodi medesimi, e che consenta di operare una compensazione tra quanto dovuto dall'Erario a titolo di custodia e quanto gravante sui custodi a titolo di prezzo per l'acquisto dei rottami e degli altri veicoli.

Del resto, si rileva come non sia neppure equo che i custodi, per la medesima attività, vengano remunerati secondo un regime tariffario completamente diverso che comporta per le custodie giudiziarie risalenti nel

tempo un onere di spesa molto più elevato di quello stabilito per le custodie amministrative.

Il comma 18 si rende necessario in quanto l'art. 82 del Testo Unico, nel disciplinare le spese e l'onorario spettante al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prevede, tra l'altro, che l'onorario e le spese al difensore sono liquidate dalla Autorità giudiziaria previo parere del Consiglio dell'Ordine.

L'obbligatorietà dell'acquisizione del parere presso il Consiglio dell'Ordine e l'inserimento dello stesso nel procedimento di liquidazione rendono evidente che si tratta di un passaggio necessario al fine del completamento dell'*iter* di liquidazione; conseguentemente, le spese sostenute dal difensore per ottenere il visto di congruità devono essere imputate tra quelle sostenute nell'espletamento del mandato difensivo e sono soggette a liquidazione a carico dello Stato.

Si ritiene, quindi, che l'acquisizione di tale visto di congruità possa essere abolito - così favorendo un contenimento delle spese - nella considerazione che la disposizione di cui all'art. 82 T.U. prevede che la liquidazione è disposta dalla Autorità giudiziaria nell'osservanza della tariffa professionale, di talché che gli importi non possono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

Al comma 19 si propone l'adeguamento dell'importo forfettizzato (di cui all'art. 30 T. U.), che la parte che si costituisce in giudizio deve versare per le notificazioni eseguite dal funzionario di cancelleria a richiesta d'ufficio.

Si tratta, infatti, di un diritto di importo attualmente assai ridotto, che non è stato più ritoccato da svariati anni, e per di più non corrispondente al reale ammontare delle spese sostenute dall'Ufficio per le notificazioni. Infatti, ipotizzando una media di due notificazioni e considerato pure che il costo vivo di una raccomandata eccede la somma di 4 euro, si può pienamente cogliere l'assoluta

inadeguatezza degli importi - fermi dall'anno 1979 - attualmente previsti dalla tabella n. 1 allegata al Testo Unico, che vanno da un minimo di euro 2,46 (per il processo dinanzi al giudice di pace) ad un massimo di euro 4,93 (per il processo di esecuzione dinanzi al tribunale).

Si propone, pertanto, di stabilire una misura unica per il diritto in parola, aumentandolo sino alla somma di almeno 8 euro.

Il comma 20 reca l'abrogazione della tabella contenuta nell'allegato n. 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in quanto conseguenza diretta della nuova disciplina.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 32 REDDITI IMMOBILIARI. LOTTA AL SOMMERSO

I commi da 1 a 3 recano modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di consentire un'intensificazione dei controlli fiscali e del conseguente recupero dell'evasione.

In primo luogo, viene ampliata la tipologia degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, prevedendone l'obbligo:

- nelle denunce di inizio di attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e negli altri atti in materia edilizia, adeguando il disposto del citato decreto n. 605 del 1973 alle nuove norme in materia edilizia;

- su tutti i contratti relativi all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, estendendo la previsione attualmente vigente per i contratti di somministrazione di energia elettrica, anche a quelli relativi ai servizi telefonici, ed alla fornitura di acqua e gas.

Si introduce, poi, per le banche ed altri soggetti, l'obbligo di rilevare e tenere in evidenza il codice fiscale dei soggetti con i quali intrattengono rapporti od effettuano operazioni, al fine di rendere operativo l'interscambio telematico con l'Agenzia delle entrate dei dati relativi, così come previsto dalle modifiche apportate agli articoli 32 del DPR n. 600 del 1973 e 51 del DPR n. 633 del 1972;

Al fine di migliorare la quantità e la qualità delle informazioni trasmesse, con la modifica all'undicesimo comma dell'articolo 7 del decreto n. 605 del 1973, si prevede l'obbligo dell'invio telematico delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti esterni.

E' previsto, inoltre, l'obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2005, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili nei quali è erogato il pubblico servizio, al fine dei controlli della corretta applicazione sia dei tributi

erariali che dei tributi locali. All'attuazione di tale disposizione si provvede con decreto dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio.

I commi da 4 a 8 riguardano disposizioni per la revisione dei classamenti di fabbricati, mediante due procedimenti diversi volti a conseguire una maggiore equità sul piano fiscale ed a contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale. L'uno, contenuto nel comma 4, consente ai Comuni di richiedere la revisione su porzioni di territorio ai sensi del DPR 138 del 1998; l'altro, cui si riferisce il comma 5, innesca un procedimento per la revisione del classamento per singola unità immobiliare. La prima norma ben si adatta, essendo applicabile a comuni che abbiano articolato il proprio territorio in più microzone, agli enti di maggiore dimensione ed organizzazione. La seconda, al contrario, è utilizzabile anche, e forse soprattutto, dai comuni di minore dimensione.

In dettaglio, la norma del comma 4 prevede la revisione parziale dei classamenti su porzioni di territorio omogenee (microzone comunali), a seguito di specifica iniziativa del comune. In particolare, l'Ente locale verifica se sussiste per qualche microzona uno scostamento tra i valori catastali ed i valori di mercato, di immobili omogenei per destinazione funzionale, significativamente più elevato e sperequato rispetto allo scostamento medio esistente per l'insieme delle microzone comunali, e formula, se del caso, una richiesta di intervento, finalizzata all'eventuale revisione del classamento, al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Dopo aver esaminato la richiesta pervenuta e verificata la sussistenza dei presupposti, l'Agenzia del territorio attiva il procedimento revisionale dei classamenti, limitatamente alle microzone ritenute anomale e particolarmente sperequate. E' demandata all'Agenzia del territorio la formulazione di disposizioni tecniche per l'attuazione dei calcoli relativi ai valori suddetti.

La norma, quindi, può consentire, fino all'auspicata riforma del sistema estimativo catastale, di conseguire un obiettivo di equità fiscale, seppure parziale e sulle situazioni di maggiore discrasia.

Analogamente, la disposizione recata nel comma 5 prevede, come accennato, una nuova procedura per la rettifica del classamento. Tale procedura è fondata sulla facoltà offerta ai comuni di notificare direttamente agli interessati la richiesta di provvedere alle dichiarazioni in catasto, per le situazioni di fatto diverse rispetto a quanto censito nel catasto medesimo. In caso di inadempienza del soggetto interessato dalla notifica, subentra l'Agenzia del territorio che, verificata la situazione, procede al riclassamento ponendo gli oneri a carico dell'interessato. In questo modo si ritiene possibile recuperare situazioni di significativa sperequazione agendo puntualmente per singolo immobile. Si tratta, infatti, di intervenire prevalentemente su unità immobiliari destinate ad abitazione, incluse originariamente nelle categorie A3, A4 e A5 (economiche, popolari e ultrapopolari), e commerciali (ad esempio, magazzini e autorimesse trasformate in negozi), ovvero di fabbricati (ex-rurali) censiti nel catasto terreni, che la modifica dell'assetto tipologico intrinseco, nonché del tessuto urbano in cui sono inserite, ha rese di fatto di categoria più elevata. Ulteriori effetti positivi, quanto a contrasto dell'evasione e dell'elusione, potrebbero derivare dalla possibilità di individuare immobili mai dichiarati in catasto e di procedere al loro censimento con le medesime modalità.

Al fine di rendere più incisiva la disposizione del comma 5 e quindi a completamento della stessa si pongono i commi 6 e 7. In effetti, risulta indispensabile favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovuto dichiarare le variazioni intervenute sull'immobile al catasto ed invece non hanno adempiuto e quindi hanno mantenuto il preesistente classamento. A tal fine il comma 6 prevede una deroga alle disposizioni attuali (art. 74 della legge 342 del 2000) che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio. L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune di cui al comma 5, si produce dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata

presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Il comma 7, invece, prevede l'inasprimento della sanzione per la mancata o tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione, ovvero di variazione delle unità immobiliari già censite che abbiano subito mutamento nello stato, consistenza e destinazione. In tal modo, peraltro, le sanzioni diverrebbero allineate a quelle attualmente vigenti ai casi di mancata presentazione delle variazioni di coltura in ambito del catasto terreni.

In tal modo si incentiva chi è inadempiente a regolarizzare la sua posizione prima della eventuale notifica del comune, in quanto verrebbe, nel caso, a sostenere solo la maggiore sanzione prevista dal comma 7, mentre, in caso di notifica del comune, l'eventuale nuova rendita potrebbe scattare anche con riferimento a periodi d'imposta precedenti, in dipendenza della data accertata dal comune entro cui il soggetto avrebbe dovuto presentare le variazioni in catasto.

Il comma 8, infine, riguarda i provvedimenti che l'Agenzia del territorio dovrà emanare per la gestione tecnico-applicativa della norme qui indicate.

Con il comma 9 si introduce una modifica in ambito della tassazione dello smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), specificando che il parametro della superficie, cui è commisurato l'importo della tassa, non deve essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, così come definita nel DPR 138 del 1998. In questo modo, oltre a rendere univoco a livello nazionale il contenuto del parametro superficie, si mira a contrastare le situazioni di elusione ed evasione che oggi si registrano per ciò che concerne la TARSU. Infatti, la superficie dell'unità immobiliare, una delle componenti principali per il calcolo della tassa (ma anche della tariffa prevista in sostituzione della TARSU), è di norma acquisita dai comuni su base dichiarativa risultando di impossibile accertamento e quindi in media sensibilmente inferiore a quella effettiva. Di fatto, le risultanze di attività di accertamento svolte da alcune amministrazioni locali hanno evidenziato elevati tassi

di recupero delle suddette aree elusive ed evasive (fino al 25-30 per cento), ascrivibili in larga misura alla richiamata circostanza. Per altro verso, è da ricordare come l'Agenzia del territorio stia sviluppando da tempo un processo di determinazione delle suddette superfici per finalità revisionali, in base ai criteri fissati dal DPR 138 del 1998. Le disposizioni normative ipotizzate, integrative di quelle attualmente vigenti (articolo 70, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993) consentono in via transitoria di fornire ai comuni un efficace strumento di contrasto all'elusione ed evasione del settore, attraverso la fornitura dei dati catastali disponibili e la individuazione di una soglia minima di superficie cui riferire il calcolo della tassa. Sono anche previste, peraltro, specifiche azioni promosse dai comuni nei riguardi degli interessati, laddove il dato catastale sia carente o inesatto, al fine di completare o migliorare la qualità dei dati di superficie e più in generale della banca dati catastale.

I commi da 10 a 13 contengono disposizioni coordinate finalizzate a consentire una più efficace azione di contrasto di fenomeni di elusione e di evasione delle imposte nel campo della locazione immobiliare.

In particolare, il comma 10 prevede che non si procede alla liquidazione dell'imposta complementare di registro, nella sua accezione di maggiore imposta dovuta in conseguenza di accertamenti operati dall'amministrazione tributaria dai quali emerga un imponibile diverso da quello apparente, qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti contrattualmente stabilito in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell'immobile calcolato moltiplicando il reddito risultante in catasto, aumentato del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per il coefficiente previsto all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come integrato da ultimo con l'articolo 1-bis del

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

In tutta evidenza, stante la sua natura limitatrice delle attività di accertamento degli uffici, la disposizione nulla innova rispetto all'obbligo di pagamento dell'imposta per i contratti di durata poliennale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Il comma 11 dello stesso articolo inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 41-ter che al comma 1 prevede l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, contenute negli articoli 32, comma 2, n. 7), 38, 40 e 41-bis del citato decreto n. 600 del 1973, relativamente ai redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione qualora dichiarati in misura pari o superiore al maggiore importo fra il canone di locazione risultante dal contratto, abbattuto della deduzione forfetaria del 15 per cento, e il 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Il comma 2 del suddetto articolo 41-ter prevede una presunzione relativa di esistenza di un contratto di locazione anche per i quattro anni precedenti quello nel quale è stato accertato un rapporto di locazione di cui è stata omessa la registrazione. In tal caso, ai fini della determinazione del reddito, si presume, infatti, che l'importo del canone sia pari al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del citato decreto n. 131 del 1986. Con il comma 12 dell'articolo 1 si prevede di delimitare la portata delle disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 ai contratti di locazione diversi da quelli stipulati o rinnovati in regime di canoni concordati.

In relazione all'obbligo imposto, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 137,

a chiunque ceda la proprietà o, per un periodo di tempo superiore ad un mese, il godimento di un fabbricato, di dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene stesso, il comma 13 del presente articolo dispone che il modello (approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate), da utilizzare per l'effettuazione della comunicazione sia inoltrato in modalità telematica all'Agenzia delle entrate. La stessa Agenzia è tenuta a rendere disponibile il citato modello gratuitamente e in modalità telematica. La comunicazione è effettuata dai soggetti obbligati anche tramite gli intermediari autorizzati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA individuati nell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, inoltre, è tenuta a fornire, sempre in modalità telematica, avviso dell'avvenuta ricezione della comunicazione e a comunicare i dati acquisiti al Ministero dell'interno. Il comma, infine, precisa che la presentazione per la registrazione dell'atto di cessione del fabbricato equivale all'obbligo della comunicazione.

Il comma 14 estende l'obbligo della comunicazione previsto dal citato articolo 12 del decreto legge n.59 del 1978 ai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare. Questi sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa (determinata, ai sensi del quarto comma del citato articolo 12, nell'ammontare compreso tra lire 200 mila e lire tre milioni), a comunicare ogni operazione (indipendentemente dalla durata per le operazioni diverse dalla cessione) di cui hanno avuto diretta conoscenza per avervi concorso od assistito in ragione della loro attività. La reiterazione della violazione è sanzionata, su segnalazione dall'Agenzia delle entrate, con la sospensione dell'attività per la durata di un mese. Competente ad

irrogare questa sanzione è il sindaco del comune in cui opera l'intermediario immobiliare.

Con il comma 15 viene introdotta una disposizione sanzionatoria che prevede la nullità dei contratti di locazione o di costituzione di diritti di godimento comunque stipulati nell'ipotesi di mancata registrazione degli stessi.

ART. 33 CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI IVA

Con il comma 1 si riduce il limite di volume d'affari stabilito per l'esonero dalla presentazione in via telematica delle dichiarazioni da 50 milioni di lire a 10.000 euro, ampliando, in tal modo, il numero delle persone fisiche che dovranno necessariamente effettuare la presentazione telematica delle dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP all'IVA).

La modifica prevista si inserisce nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione tendente a favorire l'aumento della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici, al fine di accelerare i tempi di controllo delle dichiarazioni fiscali.

Ciò comporta un vantaggio anche per i contribuenti in quanto vi sarà una notevole riduzione dei tempi relativi ai rimborsi d'imposta.

Il comma 2, alla lettera a), nel prevedere l'introduzione del comma 4-bis nell'articolo 8-*bis* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che entro il mese di febbraio di ciascun anno il contribuente deve presentare un elenco in cui sono indicati i propri clienti e i fornitori che siano titolari di partita IVA.. La reintroduzione dell'obbligo di presentazione dei cosiddetti "elenchi clienti e fornitori" si è resa necessaria al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare controlli più analitici confrontando i dati del contribuente preso in esame con quelli di altri soggetti. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione di tali elenchi i contribuenti

che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'IVA. di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno disciplinati il contenuto e le modalità di presentazione per via telematica dei cennati elenchi.

Con la successiva lettera b) viene apportata una modifica al comma 6 dello stesso articolo 8-*bis* del D.P.R. n. 322. Tale modifica dispone che venga applicata la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre che per il mancato invio della comunicazione prevista dal comma 1 del citato articolo 8-*bis*, anche per l'omesso invio degli elenchi clienti e fornitori, nonché per l'invio della predetta comunicazione e degli elenchi stessi con dati incompleti o non veritieri.

Il comma 3 novella l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, (regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). prevedendo ulteriori adempimenti (comunicazione del numero identificativo intracomunitario), a carico dei soggetti d'imposta che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi. I soggetti d'imposta sono tenuti a comunicare anche il codice fiscale del fornitore e il numero di telaio del mezzo se esistono precedenti passaggi interni di proprietà. Le comunicazioni devono essere effettuate anche in caso di cessioni intracomunitarie o di esportazione dei detti veicoli.

Il comma 4 dispone che, con decreto interdirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dell'Agenzia delle entrate vena data attuazione alla novella contenuta nel comma 3.

Il comma 5 prevede la stipula di un'apposita convenzione (tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane) per regolare la procedure di trasmissione telematica delle comunicazione disposte al comma 3.

Le norme illustrate permettono di realizzare una “tracciatura” degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di provenienza intracomunitaria, nuovi o considerati tali dalla normativa fiscale.

La comunicazione, da parte degli operatori economici, all’Amministrazione finanziaria, per il tramite dello sportello telematico dell’automobilista, dei dati della controparte e del numero di telaio dei mezzi acquistati o ceduti contribuisce a contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio degli autoveicoli, con controlli tempestivi da parte degli organi preposti.

L’attività di monitoraggio e di controllo, effettuata generalmente in una fase precedente l’immatricolazione, non prevede ulteriori oneri e responsabilità a carico dell’acquirente finale e può fornire allo stesso un’ulteriore garanzia sul corretto adempimento degli obblighi vigenti da parte degli operatori economici del settore.

La disposizione del comma 6 introduce per il prestatore o cedente, che riceve dal proprio cliente una lettera d’intento, l’obbligo di trasmettere in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella stessa secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La finalità di questa norma è quella di contrastare i fenomeni di frode facendo in modo che il cedente dia notizia all’ufficio finanziario delle cessioni che effettua senza applicazione dell’imposta nei confronti dei propri clienti, in quanto gli stessi hanno realizzato cessioni alle esportazioni in misura superiore al 10 per cento del volume d’affari registrato nell’anno solare precedente.

Con il comma 7 si prevede che l’Agenzia delle entrate condivide le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento, ricevute dal cedente o prestatore, con gli altri organi preposti a controlli in materia di IVA. Lo scambio di flussi di notizie tra gli organi dell’Amministrazione finanziaria consentirà di combattere più efficacemente i fenomeni di evasione fiscale.

Il mancato invio da parte del cedente o prestatore della comunicazione in via telematica è punito (comma 8) con la sanzione prevista dall’art. 7, comma 3 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; è parimenti sanzionato l'invio con dati inesatti o incompleti. In tali circostanze, ai sensi del comma 9, è disposta anche la responsabilità solidale con il soggetto acquirente dell'imposta evasa.

Il comma 11 introduce nella disciplina IVA una disposizione (art. 60-bis) in materia di solidarietà nel pagamento dell'imposta.

Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi IVA, anche di ambito comunitario, in particolare per quelle di natura complessa che conducono spesso ad una infruttuosa attività di riscossione, viene introdotta una disposizione che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei beni e dei servizi per i quali, in ragione di analisi di rischio di frode effettuate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, trovi applicazione una responsabilità solidale del cessionario, a condizione che sia soggetto agli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per la riscossione dell'imposta non versata o non pagata dal cedente o dal prestatore.

La norma, in sintonia con l'art. 21 comma. 3 della Direttiva CEE n. 388/1977, intende costituire uno strumento agevolativo della riscossione dell'IVA quando sussistono elementi certi sulla non economicità di talune operazioni commerciali.

La norma che si propone è consigliata, per il suo forte connotato di deterrenza, dalla Commissione Europea (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004), ed è già in vigore in altri Paesi UE, tra cui il Regno Unito, con applicazione su due settori particolari, il commercio di telefoni cellulari e di personal computers ed accessori.

Il nuovo articolo 60-bis prevede che i casi di acquisto e di vendita a prezzi inferiori al valore normale di mercato prefigurino le condizioni economiche al realizzarsi delle quali vi sia la responsabilità del cessionario "soggetto IVA", per le ipotesi di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente.

Inoltre, viene delimitato l'ambito di operatività dell'inversione dell'onere della prova da parte del contribuente.

ART. 34 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Con il presente articolo è introdotto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'istituto della pianificazione fiscale concordata.

La finalità dell'istituto consiste nell'affiancare ad un'attività di accertamento che utilizza gli esiti degli studi di settore per il controllo dei ricavi dichiarati, e quindi dei redditi imponibili, un'attività persuasiva finalizzata a determinare anticipatamente i redditi di un triennio, consentendo certezza di gettito per l'erario e la possibilità di pianificare la variabile fiscale per le aziende ed i professionisti

I soggetti interessati all'applicazione dell'istituto sono i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nei cui confronti trovano applicazione gli studi di settore (soggetti con volume d'affari entro i 5 milioni di euro).

Non sono ammessi al concordato preventivo triennale (comma 2) i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

- si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- non erano in attività al 1° gennaio 2002;
- hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 85, primo comma, lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- non hanno presentato la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta 2002 e 2003.

L'istituto si sostanzia nella preventiva definizione per un triennio della base imponibile tipica dell'attività svolta, non tiene quindi conto degli eventuali componenti positivi o negativi di reddito aventi natura straordinaria.

E' prevista la formulazione di una proposta individuale per il singolo contribuente, effettuata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengano conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati, anche

prospettici, sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, anche al fine di tener conto dell'obiettivo del recupero dell'evasione, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al soggetto contribuente (accertamenti, esiti di controlli e verifiche, etc.).

L'adesione (comma 3) si realizza attraverso l'accettazione degli importi proposti per ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate. L'eventuale contraddittorio presso gli uffici sul territorio dovrebbe essere previsto solo per i casi in cui è possibile "documentare" da parte del contribuente una evidente infondatezza della proposta (variazione degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività, specifiche situazioni individuali che condizionano lo svolgimento dell'attività le quali o non sono conosciute dall'amministrazione, ovvero divergono, all'attualità, sensibilmente rispetto al passato etc.).

L'eventuale fuoriuscita anticipata dall'accordo è consentita (comma 9) in ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili da verificare a seguito di controlli da parte dell'Agenzia e della Guardia di Finanza.

Aderendo alla proposta il contribuente si impegna a dichiarare il reddito tipico definito per ogni singolo anno del triennio relativo all'attività svolta.

In contropartita ottiene (comma 6):

- l'inibizione dei poteri di accertamento (sia analitici che presuntivi) per quanto attiene alla gestione dell'attività tipica. In altri termini il potere di accertamento residua solo con riferimento alle eventuali componenti di reddito straordinarie e nelle ipotesi di frodi (utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti);

- l'assoggettamento ad aliquota agevolata degli eventuali maggiori imponibili tipici dichiarati, rispetto a quelli oggetto del concordato;

- la non debenza dei contributi previdenziali per la parte di reddito tipico eccedente quello concordato, è comunque consentita la contribuzione su base volontaria;

Non appare è prevista la sospensione degli obblighi di certificazione dei ricavi o dei corrispettivi (fatture, scontrini fiscali e ricevute) considerato che il soggetto, al termine del triennio, anche in ragione del trend dei suoi ricavi, potrà stipulare un nuovo accordo per il triennio successivo, ed attesa la valenza che tali obblighi strumentali hanno ai fini della corretta applicazione dell'IVA.

Il presente articolo prevede, inoltre, che le disposizioni attuative delle disposizioni illustrate siano adottate con apposito regolamento ministeriale con il quale, fra l'altro, saranno individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, verrà inviata la proposta. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno, inoltre, definite le modalità di invio delle proposte anche in via telematica al contribuente, nonché le modalità di adesione.

Nei commi da 13 a 20 si introducono modifiche alla disciplina degli studi di settore ed, in particolare, si prevede la loro revisione d'intesa con le associazioni professionali e di categoria, nonché il loro aggiornamento annuale sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT .

Il comma 13 prevede, infatti, la revisione periodica quadriennale degli studi di settore. Entro i quattro anni dall'approvazione dello studio o dalla sua revisione, ciascun studio è revisionato d'intesa con le associazioni professionali e di categoria, per tener conto dei mutamenti intervenuti nel settore (es. introduzione di nuovi processi produttivi, individuazione di nuove aree di mercato, innovazioni tecnologiche , ecc.). La disposizione, inoltre, prevede l'aggiornamento periodico annuale, automatico, delle risultanze degli studi di settore in relazione ai dati economici settoriali desunti dalla contabilità nazionale che saranno posti a base della elaborazione, da parte dell'ISTAT, di specifici indici, differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati, che dovranno essere forniti all'Agenzia delle entrate affinché si possa procedere alla predetta revisione.

La disposizione contenuta nel comma 14 intende rafforzare l'attività dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamento, in coerenza con il mutato contesto organizzativo di riferimento derivante dall'istituzione delle Agenzie fiscali.

Il presente comma 14, al fine di accelerare l'acquisizione delle informazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e migliorare la qualità dei dati, potenziando anche in tal modo l'efficacia dell'attività di controllo, prevede l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente in via telematica per i contribuenti obbligati alla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni recate dai commi 15 e 16, nel rispetto degli ordinari termini decadenziali previsti in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto, consente di procedere con maggiore immediatezza e tempestività all'attività di controllo ed alla notifica dei conseguenti avvisi di accertamento, rafforzando, in tal modo, l'efficacia complessiva dell'azione e la tutela della pretesa erariale.

Si prevede che, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, gli uffici possano procedere alla notifica di avvisi di accertamento parziale qualora emergano elementi certi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato (ai fini delle imposte sui redditi) nonché di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati (ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

Ai commi 17 e 18 si prevede la possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nonché sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento sia alle medesime categorie reddituali che (come già previsto) con riferimento alle altre categorie reddituali. E' espressamente previsto altresì che detti accertamenti siano eseguiti senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con

riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale.

Con il comma 19, mediante la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, si prevede inoltre che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria nonché di quelli esercenti arti e professioni con le medesime disposizioni regolanti gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.

Con il comma 20, in considerazione del rafforzamento degli strumenti di accertamento sopra indicati, si consente l'adeguamento, in sede di dichiarazione annuale, senza il pagamento di sanzioni e interessi, agli studi di settore, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive; ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; l'adeguamento deve essere operato entro i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Con il comma 21 si prevede l'obbligo per l'agenzia delle entrate, in ossequio alle disposizioni dello statuto dei contribuenti, di inviare apposita comunicazione ai contribuenti, qualora, dai controlli automatizzati, emerga un'imposta o una maggiore imposta dovuta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche soggetta a tassazione separata, con l'allegazione del modello di pagamento. Con la medesima disposizione si prevede, conseguentemente, la possibilità di iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento, con l'applicazione di interessi e sanzioni.

Il comma 22 prevede, modificando i commi 2 e 1 rispettivamente degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con riferimento alle dichiarazioni presentate al 1° gennaio 1999, che gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Con il comma 23 è prevista una nuova disposizione che reintroduce la fattispecie di reato di omesso versamento di ritenute operate e certificate già prevista dal decreto legge n. 429 del 1982 e successive modificazioni. La constatata frequenza del fenomeno ed il danno che da tali comportamenti deriva all'erario, rendono necessario assicurare tutela penale all'interesse protetto della corretta e puntuale percezione dei tributi, ancor di più quando il comportamento dell'omesso versamento è posto in essere da soggetti quali i sostituti d'imposta che trattengono per riversare all'erario tributi di altri soggetti che con essi hanno rapporti: i sostituiti. La fattispecie si configura, in armonia con le previsioni del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quale delitto sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Il comma 24 riguarda la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che è finalizzata a potenziare l'attività di riscossione consentendo ai concessionari, nell'ambito della riconosciuta autonomia di gestione, l'utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalle norme ordinarie per la tutela del credito iscritto a ruolo, eliminando ogni possibile dubbio sulla loro legittimazione ad agire e rendendo in tal modo maggiormente efficace il sistema di riscossione. Il riferimento è alle azioni conservative (artt. 2900 e 2901 c.c.), cautelari (art. 2905 c.c.), all'impugnazione della rinuncia all'eredità (art. 524 c.c.) e ad ogni altra azione ordinaria

Il comma 25 reca, oltre ad una disposizione di coordinamento relativa alle nuove azioni di tutela del credito, una modifica [lettera a)] relativa al discarico per inesigibilità del concessionario, prevedendo che sia causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella nei nuovi termini ora previsti in maniera differenziata per ruoli ordinari e straordinari.

Con il comma 26, sono apportate modifiche alle disposizioni in materia di riscossione contenute negli articoli 12, 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In particolare:

- la modifica all'articolo 12, comma 3, dispone che nel ruolo deve essere contenuta (unitamente alle altre indicazioni, in mancanza delle quali non può procedersi all'iscrizione) anche la specificazione del tipo di ruolo (ordinario o straordinario), che determina il diverso regime di notifica della cartella previsto dal nuovo articolo 25;

- la modifica all'articolo 19, comma 4-bis, è finalizzata ad eliminare possibili vincoli all'attività del concessionario nei confronti del garante inadempiente, atteso che letteralmente il termine "espropriazione forzata" identifica soltanto una forma di esecuzione forzata (quando il diritto fatto valere ha per oggetto un'obbligazione di danaro) e quindi, ad esempio, potrebbe essere contestata l'iscrizione di ipoteca a carico del garante, ovvero l'iscrizione del fermo di beni mobili registrati.

- la modifica all'articolo 25, comma 1, reintroduce un termine per la notifica della cartella, a pena di decadenza, diversificato in ragione della specie del ruolo (ordinario o straordinario), assolvendo alla duplice funzione di colmare il vuoto legislativo, a tutela del contribuente, determinato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 193 del 2001 che aveva espunto qualsiasi termine di decadenza per la notifica della cartella e di avvicinare il momento dell'accertamento a quello della riscossione, rendendo, conseguentemente, più efficiente ed efficace il sistema di riscossione coattiva.

I commi 27 e 28 recando modifiche agli articoli 8 e 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione, e 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di conciliazione giudiziale, uniformano la materia di tali garanzie alla disciplina della rateazione delle imposte iscritte a ruolo, ex articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed assolvono al duplice scopo di prevedere che le garanzie vengano rilasciate soltanto da alcuni soggetti particolarmente qualificati, al fine di prevenire i rischi di inadempimento, e di snellire le procedure di recupero coattivo.

Il comma 29 reca disposizioni relative alla decorrenza delle norme sopra descritte in tema di consegna del ruolo e di notifica della cartella: si prevede che tali

disposizioni si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° gennaio 2005.

Le disposizioni contenute nei commi 30, 31 e 32 consentono all’Agenzia delle entrate di procedere al recupero di crediti d’imposta indebitamente fruiti dai contribuenti con uno specifico atto da motivare e notificare ai contribuenti interessati prima dell’iscrizione a ruolo; in tal modo i contribuenti interessati, prima dell’iscrizione a ruolo, riceveranno apposito atto, impugnabile avanti le commissioni tributarie, con la esplicita indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono la pretesa dell’Amministrazione.

La norma è pertanto finalizzata a rafforzare ed estendere gli strumenti di “compliance” tra fisco e contribuenti, in coerenza con i principi posti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. L’ultimo periodo del comma in questione, precisa, in particolare, che la nuova procedura di recupero dei crediti d’imposta non si applica a quelle attività di recupero di particolari somme oggetto di discipline legislative speciali dettate a seguito di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Il comma 33 dispone che, in deroga ai principi di efficacia temporale delle norme tributarie, sanciti dall’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003. Per garantire la necessaria qualità dei ruoli, si rende opportuno differire di un anno il termine di decadenza per le iscrizioni a ruolo afferenti le dichiarazioni presentate nel 2003, considerato che l’art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha esteso la sanatoria agli omessi ritardati versamenti relativi al periodo d’imposta 2002, rendendo necessario anche per tale annualità il trattamento delle dichiarazioni integrative, e che si deve procedere,

altresì, alle iscrizioni a ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 9, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Il comma 34 prevede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (potestà regolamentare generale delle province e dei comuni), che il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue attraverso l'utilizzazione del modello di pagamento unificato, mod. F24, come già previsto per le altre imposte di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 35 aggiunge al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 75-bis il quale prevede che il concessionario della riscossione, prima di procedere al pignoramento presso terzi ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile può avvalersi della facoltà di chiedere ai soggetti terzi, debitori nei confronti del soggetto iscritto a ruolo, di dichiarare per iscritto le cose o le somme da loro dovute al creditore.

Il comma 36 prevede la riscossione mediante ruolo delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso, ovvero dal suo garante.

Il comma 37 prevede la proroga al 31 dicembre 2005 della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione.

ART. 35 DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO

L'articolo reca una serie di disposizioni che consentiranno di accelerare e rendere ancora più efficiente l'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

In particolare, il comma 1 ha ad oggetto i casi di comproprietà di cespiti immobiliari tra Stato e altri soggetti pubblici o privati ovvero quelli di immobili

gravati da diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, fondi interclusi). Tali ipotesi interessano lo Stato in quanto titolare di quote immobiliari acquisite a seguito di comunioni c.d. incidentali derivanti da debito di imposta o da eredità giacenti. Si tratta in gran parte di terreni o abitazioni di scarsa rilevanza in termini di superfici e di valore in ordine ai quali si configurano solo oneri per lo Stato in quanto l'assenza della disponibilità totale del bene ne compromette la gestione e l'utilizzo. Analogo discorso vale per gli immobili della medesima provenienza gravati da diritti reali ovvero per i fondi interclusi.

Per tali fattispecie si riscontrano, stante la particolarità della situazione, difficoltà di collocazione sul mercato dei diritti spettanti alla proprietà statale e pertanto si sostanziano esclusivamente in un onere per lo Stato sia fiscale sia gestionale. In considerazione di quanto sopra la disposizione del comma 1 prevede la possibilità che l'Agenzia del demanio sia autorizzata a procedere a vendere in blocco a soggetti terzi, a trattativa privata, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi, nonché i diritti reali su immobili, ad un prezzo stimato complessivamente in ragione della particolare condizione giuridica e difficile commerciabilità dei beni con la previsione di deroghe ad eventuali titolari di diritti sui medesimi.

I commi da 2 a 5, recano norme finalizzate a regolare il trasferimento in favore dei Comuni di aree di proprietà statale interessate da opere di urbanizzazione. Infatti, sussistono numerose ipotesi in cui i Comuni hanno provveduto, spontaneamente e a proprie spese, ad eseguire opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, ecc.) e/o secondaria (asili nido, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere ecc.) – vedi art. 4 legge n. 847 del 1964 - su aree di proprietà dello Stato. Per tali fattispecie, il comma 2 dispone il trasferimento in proprietà ai Comuni che ne facciano richiesta: le aree così trasferite andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni, con il vincolo di alienabilità per 10 anni. Il corrispettivo del trasferimento, ai sensi del comma 4, è determinato in modo automatico (in analogia con le previsioni di cui all'art. 5 bis della legge n. 212 del

2003) sulla base di valori tabellari da aggiornarsi per ogni anno successivo al 2005 nella misura dell'8 per cento annuo.

Le procedure per l'alienazione ordinaria dei beni immobili dello Stato diversi da quelli oggetto delle speciali procedure disciplinate dal decreto-legge n. 351 del 2001, e dal decreto-legge n. 269 del 2003, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quella prevista dalla legge n. 783 del 1908 e dal relativo regolamento attuativo. Ciò ha comportato l'obbligo di porre in essere attività complesse ed ampiamente superate dai nuovi indirizzi gestionali del patrimonio immobiliare dello Stato improntati a criteri di economicità e di redditività. Al fine di superare tali criticità, il comma 6 prevede un adeguamento dei limiti per il ricorso alla trattativa privata, fissandoli in euro 200.000, fermo restando, per importi superiori, l'adozione dell'asta pubblica. Viene garantita la massima trasparenza prevedendo che si possa procedere alla trattativa privata solo dopo l'infruttuoso espletamento di una procedura di invito pubblico ad offrire mediante sistemi informatici.

Sempre in tema di procedure di alienazione, con il comma 7, vengono introdotti limiti di valore a partire dai quali sia esercitabile il diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali previsto dal comma 113 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996. La necessità di regolamentare l'esercizio di tale diritto collegandolo altresì alla tipologia e al valore degli immobili nasce dalla considerazione che l'interesse degli enti si appunta su quei cespiti che possono consentire un uso per finalità istituzionali con determinati requisiti e dimensioni. In particolare, si prevede che non possa essere esercitato il diritto di prelazione degli enti locali per le vendite di cui al comma 6 sopra illustrato e per quelle fatte dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, dopo un'asta pubblica andata deserta, di immobili di valore inferiore a 500.000. Inoltre, in caso di vendite a trattativa privata, dopo asta pubblica andata deserta, di immobili di valore superiore al predetto limite di 500 mila euro, viene fissato un termine di quindici giorni per l'esercizio della prelazione degli enti locali. Relativamente agli immobili non destinati ad uso abitativo, con il comma 8 si

estende il diritto di prelazione all'acquisto di cui all'articolo 3, comma 99 della legge n. 662 del 1996, così come modificato dal comma 15 dell'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, anche ai meri detentori degli immobili purché in regola con il saldo delle debenze pregresse.

Con il comma 9, viene introdotta la condizione di reciprocità relativamente alla applicazione della legislazione (legge n. 390 del 1986) che consente di utilizzare immobili di proprietà dello Stato, tra gli altri, agli Enti locali per le proprie finalità istituzionali, usufruendo di un canone agevolato. Nell'ambito di un contesto caratterizzato da una sempre più rilevante autonomia anche sotto il profilo finanziario degli enti locali, si prevede le agevolazioni in materia di canone valgano anche nelle ipotesi in cui siano Amministrazioni dello Stato ad utilizzare, per finalità governative, immobili di proprietà degli Enti locali medesimi.

In materia di permuta, con il comma 10 si prevede l'abrogazione del regio decreto 10 settembre 1923, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 273 (recante la disciplina della "Permuta di immobili demaniali ad uso di Amministrazioni governative con altri immobili da destinare agli stessi o ad analoghi usi"). Tale normativa può ritenersi superata di fatto da nuovi strumenti, quali Accordi di Programma e Conferenze di servizi, che maggiormente si prestano a soddisfare interessi ed esigenze comuni che interessano più soggetti. Pur tuttavia la mancata espressa abrogazione della norma in esame, del tutto incoerente con il nuovo quadro normativo, limita l'azione e rende difficile il coordinamento a livello normativo.

Con il comma 11 si prevede una procedura di trasferimento automatico in proprietà ai comuni, a titolo gratuito, degli alloggi di proprietà statale, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento, per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, già oggetto della disposizione di cui all'articolo 2 delle legge n. 449 del 1997. Da tale procedura automatica restano comunque esclusi gli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137 del 1952 in quanto sottratti alle

disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 449 del 1997 per essere alienati direttamente agli aventi diritto.

Il comma 12 interviene a modificare l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di immobili della Difesa. In particolare, si prevede che il Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio, individui – entro il 30 aprile 2005 – immobili di cui il medesimo Dicastero abbia comunque l'uso, e che siano da dismettere in favore della Agenzia del demanio in quanto inutili per i fini istituzionali del Ministero. Gli immobili individuati e consegnati all'Agenzia del demanio in base alla procedura sopra descritta saranno stimati dalla medesima Agenzia e assoggettati sia procedure di valorizzazione di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 che a quella introdotta con le disposizioni dei commi da 6 a 8 dell'articolo in commento. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa, per le sue esigenze, riceva, anche attraverso anticipazioni finanziarie della Cassa Depositi e Prestiti, una quota – fino al 50% - del valore di stima, determinato dalla Agenzia del demanio; il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rimborsare la Cassa con i proventi delle dismissioni degli immobili. Infine, vengono disciplinate le modalità per il versamento all'entrata bilancio dello Stato delle suddette anticipazioni, per la riassegnazione delle relative somme al medesimo Ministero della difesa.

Il comma 13 prevede che al fine di realizzare il programma di costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le forze di polizia di cui all'articolo 28 della legge n. 29 del 1999 si possa procedere con il ricorso alla locazione, anche finanziaria, e con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

Con il comma 14 viene abrogato il comma 65 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, concernente l'acquisizione gratuita da parte dei Comuni dei beni del demanio dello Stato, essendo tale disposizione ormai superata alla luce della più recente legislazione in materia di valorizzazione dei beni demaniali (legge n. 136 del 2001 e decreto-legge n. 351 del 2001).

I commi da 15 a 17 recano norme in materia di coordinamento, programmazione e monitoraggio degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato. Si prevede in particolare che:

- i Ministeri e le Agenzie fiscali comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite il supporto informatico messo loro a disposizione:

➤ entro il 30 ottobre, gli schemi di programma e l'elenco annuale dei lavori, di cui al D.M. n.898/IV del 22 giugno 2004 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

➤ entro il 30 aprile, i programmi e gli elenchi annuali approvati, di cui al D.M. n.898/IV del 22 giugno 2004;

➤ con cadenza periodica, i risultati di consuntivo relativi sia agli interventi effettuati di cui sopra, sia ai lavori di ammontare inferiore alla soglia minima prevista dalla legge 109 del 1994;

- l'Agenzia del Demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze sullo stato di attuazione degli interventi edilizi oggetto della programmazione e consuntivazione;

- le Amministrazioni in questione trasmettono all'Agenzia del Demanio, entro il 31 ottobre, i fabbisogni annuali programmati di nuovi spazi, strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale, e i rilasci annuali pianificati degli spazi non più funzionali all'esecuzione della predetta attività, al fine di razionalizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il comma 18 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze approvi i piani di investimento immobiliare dell'INAIL. La disposizione prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le finalità cui i medesimi investimenti dovranno tendere.

Il comma 19, infine, delinea il procedimento per realizzare programmi di dismissioni immobiliari mediante cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In particolare, potranno essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale suscettibili di assoggettamento a tariffa.

ART. 36 REGIMI SPECIALI E DISPOSIZIONI VARIE

Il presente articolo, in attuazione del riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi e in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative, introduce alcune modifiche al trattamento fiscale di tali soggetti.

Le nuove disposizioni, in base a quanto stabilito dal comma 8, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Con il comma 1 viene confermata la disciplina tributaria delle fattispecie indicate nell'articolo 6, commi 1, 2, e 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono:

1) la non concorrenza al reddito delle somme destinate a riserve indivisibili nei limiti degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria che, come noto, con decorrenza 2004 è pari al 30 per cento (comma 1);

2) la non imponibilità per i soci delle somme destinate a incremento gratuito del capitale sociale fino al momento, nei casi previsti, della loro attribuzione ai soci stessi (comma 2);

3) l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sugli interessi corrisposti alle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (comma 3).

Sempre nel comma 1 viene previsto che le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, le quali stabiliscono che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente sia all'atto del suo scioglimento, non si applicano alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui all'articolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, sempre che siano iscritti all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a. per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b. per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative, escluse le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991.

In definitiva, limitatamente al predetto 20 per cento e 30 per cento che viene comunque assoggettato a tassazione in capo alla cooperativa, la cooperativa medesima può non effettuare l'accantonamento a riserva indivisibile e può liberamente distribuire ai soci le relative somme.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui l'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, le quali prevedono l'esenzione per i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci, non si applica limitatamente a quanto previsto dalla precedente lettera a) del comma 1. In sostanza l'esenzione prevista dal citato articolo 10 non si applica sul 20% per cento del reddito di cui trattasi con la conseguenza che,

anche per questi soggetti è possibile distribuire ai soci la quota di utile netto assoggettata a tassazione.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 11 del predetto D.P.R. n. 601 del 1973, che prevedono una agevolazione, sotto forma di esenzione del reddito, per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi che rispettano i requisiti indicati nel medesimo articolo 11, si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive. In sostanza, si rende esente l'eventuale reddito imponibile per la quota di detto reddito derivante dalla ineducibilità dell'Irap iscritta a conto economico.

Il comma 4 stabilisce che, comunque, le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali che svolgono attività sia rivolte alle persone svantaggiate che con l'ausilio di dette persone. In definitiva per questi soggetti resta ferma la disciplina fiscale attualmente in vigore.

Il comma 5 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992 concernente i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il comma 6 prevede che relativamente alle società cooperative e a loro consorzi che non presentano i requisiti della mutualità prevalente, la possibilità di rendere esenti gli utili accantonati a riserva è limitata agli utili destinati a riserva minima obbligatoria sempre che detta riserva per espressa previsione statutaria si indivisibile.

Il comma 7 prevede che gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, sono ineducibili per la quota che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90. In definitiva se da un lato le lettere a) e b) del comma 1 del citato art. 13 del predetto D.P.R. n. 601 del 1973, prevedono delle specifiche condizioni affinché i predetti interessi non siano imponibili in capo al

socio percettore, viene ora introdotta una disposizione limitatrice per la cooperativa erogante che prevede l'indeducibilità ai fini IRES della quota di interessi passivi derivante dalla applicazione di un tasso d'interesse superiore alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

Con il comma 9 della disposizione normativa in commento è stata eliminata l'autorizzazione ad eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici trimestralmente, anziché mensilmente, senza il pagamento di interessi, per i soggetti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 ed al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366, che hanno versato nell'anno solare precedente Iva in misura superiore a 2 milioni di euro.

Tale modifica normativa comporta un vantaggio per l'erario in termini di cassa in quanto verranno anticipate le entrate tributarie.

Il comma 10 contiene una semplificazione degli adempimenti per coloro che ricadono nella previsione del comma precedente. Infatti, viene consentito ai predetti soggetti di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nei commi da 11 a 16 si prevede lo smobilizzo, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 10 per cento, delle riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La disposizione non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

Si tratta di una disposizione che ha già trovato applicazione negli scorsi anni (art. 4 della legge n. 448 del 2001 e art. 3 del decreto-legge n. 282 del 2002) e che, nella versione ora proposta, prevede un'imposta sostitutiva non solo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di quella sul reddito delle società ma anche dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Limitatamente alle ipotesi di affrancamento di saldi attivi di rivalutazione, tassativamente individuate dalla norma, la misura dell'imposta da versare si riduce al

4 per cento, in considerazione della circostanza che il saldo di rivalutazione ha già “scontato” imposizione sostitutiva.

Il comma 14 prevede che l'imposta sostitutiva, liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del predetto esercizio.

Il comma 15 dispone l'indeducibilità dell'imposta sostitutiva che può essere imputata in tutto o in parte alle riserve in bilancio o in rendiconto.

Il comma 16 prevede che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Nel comma 17 si prevede che, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato viene aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. Nel successivo comma 18, si prevede, ai fini della tutela della salute pubblica, che con provvedimento direttoriale della stessa Amministrazione possono essere individuati, tenendo conto dell'andamento del mercato, criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette.

Il comma 19 tende a riequilibrare il prelievo complessivo gravante sul Lotto attualmente molto inferiore a quello degli altri giochi da ricevitoria. L'articolato propone un innalzamento delle ritenute sulle vincite pari a 7 punti percentuali (dall'attuale 3% al 10%).

Con i commi 20 e 21 si prevede di introdurre la terza giocata settimanale per il concorso Enalotto nonché la possibilità di ulteriori giocate del Lotto. Per il concorso Enalotto esiste una dimostrata domanda aggiuntiva quantificabile in un incremento dei volumi di gioco (e, conseguentemente, delle entrate erariali) di circa il 15%. Viene previsto che la terza giocata dell'Enalotto possa essere anche non

abbinata ad una contemporanea ulteriore estrazione del Lotto, limitatamente a tale ultimo caso, infine, si prevede le disposizioni attuative siano dettate con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I commi da 22 a 27 rafforzano ulteriormente la tutela della liceità e regolarità del gioco, nonché il contrasto all'evasione fiscale intervenendo su alcuni aspetti della pregressa normativa relativa agli apparecchi da intrattenimento: viene infatti abrogata la lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. per eliminare qualsiasi dubbio sulla illiceità degli apparecchi che consentono intrattenimento, senza vincita in denaro, attraverso componenti minoritarie di alea; vengono introdotte nuove sanzioni amministrative per coloro che gestiscono apparecchi, senza vincite in denaro, non conformi alle normative tecniche esistenti; viene introdotta nella procedura di rilascio dei nulla osta per gli apparecchi senza vincite in denaro (articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.) una verifica tecnica analoga a quella già prevista per gli apparecchi che consentono vincite in denaro (articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.); viene stabilito che i documenti attestanti i nulla osta di distribuzione e di esercizio degli apparecchi abbiano caratteristiche tali da consentirne la controllabilità a distanza, e che i costi relativi al rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

Con il comma 28, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2005 delle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2004.

Le disposizioni contenute nei commi da 29 a 31, sono dirette a prorogare misure agevolative in materia di IVA, Irpef, Irap.

In particolare, il comma 29 prevede, in materia di riduzione dell'Irpef, l'estensione all'anno 2005 delle disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 11,

delle legge 27 dicembre 2002, n. 289, che dispone che i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Il comma 30 fissa, per l'anno 2005, in euro 3.615,20, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con finalità esclusivamente assistenziali. Si ricorda che lo stesso limite era stato fissato, per gli anni 2003 e 2004, dall'articolo 3, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il successivo comma 31, contiene alcune modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli, al fine di consentire a tali soggetti con volume d'affare superiore a 40 milioni di lire, di continuare ad applicare il regime di detrazione forfetario dell'imposta. Gli imprenditori agricoli che esercitano anche attività connesse possono tenere separate l'attività agricola propria dalle altre attività; in tal modo per l'attività agricola propria possono utilizzare il regime di detrazione forfetario, ferma restando la facoltà di applicare il regime di detrazione ordinaria per le altre attività.

Il comma 32 prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2005 del termine (prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) previsto dal comma 3 dell'articolo 43 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché dalle tasse di concessione governativa relativamente agli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, danneggiati dal sisma del gennaio 1968.

Con il comma 33 si prorogano al 31 dicembre 2005, al fine della manutenzione e salvaguardia dei boschi, le misure agevolative di cui all'articolo 9,

comma 6, della legge n. 289 del 2002, concernenti l'incentivo, ai fini dell'imposta sul reddito, previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al comma 34 sono dettate disposizioni agevolative in materia di aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi,

Modificando l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la norma stabilisce, infatti, nella misura dell'1,9 per cento l'aliquota per i sei periodi imposta (anziché cinque) successivi al 1° gennaio 1998 e nella misura del 3,75 per cento l'aliquota per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

Con il comma 35 vengono prorogate al 31 dicembre 2005 le agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadine previste dall'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.413.

Il comma 36 reca la proroga per l'anno 2005 delle agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera previste dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30..

Il comma 37 contiene le disposizioni miranti a prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2005, alcune agevolazioni riguardanti particolari impieghi di alcuni prodotti energetici.

In particolare, la lettera a) stabilisce, fino al 31 dicembre 2005, favorevoli aliquote di accisa stabilite, per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua in misura variabile dal 12 al 15 %, così come già disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvedendo a renderle coerenti con quanto stabilito dalla direttiva 2003/96/CE in materia di aliquote minime comunitarie.

Inoltre, per il periodo sopraindicato, viene prorogata anche per la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativo alle suddette emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di autotrazione e di combustione.

La lettera b) del medesimo comma 37, proroga, invece, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per usi industriali, per gli utilizzatori che registrino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

La disposizione contenuta nella lettera c) concerne le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali. In particolare, viene prorogata, fino al 31 dicembre 2005, la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, relativa all'incremento, pari a lire 50 (0,0258 €) per litro di gasolio e a lire 50 (0,0258 €) per chilogrammo di GPL, della riduzione minima di costo, stabilita dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

La lettera d) proroga fino al 31 dicembre 2005, la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che prevede l'aumento di lire 30 (0,0155 €) dello sconto previsto per ogni kWh di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o da energia geotermica, che si aggiunge a quello, inizialmente stabilito nella misura di lire 20 per kWh di calore fornito, dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

La lettera e) proroga, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, relativamente alle

tariffe “T2 fino a 250 mc” e “altri usi civili”, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti la determinazione delle aliquote per i consumi di gas metano per combustione per usi civili, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, di cui alla lettera c), comma 10, dell’articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998.

La lettera f) proroga, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della citata legge n. 448 del 2001, che estendono l’ambito di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, ai consumi, dei medesimi prodotti energetici, effettuati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera consiliare, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

La lettera g) proroga, fino al 31 dicembre 2005, il regime agevolato di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993.

La lettera h) stabilisce l’applicazione, fino al 31 dicembre 2005, delle disposizioni in materia di accisa, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.

Il comma 38 sospende, per l’anno 2004, l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto, dall’articolo 8, comma 5, della legge n. 448 del 1998, quale strumento per determinare gli aumenti intermedi delle aliquote di accisa sugli oli minerali e su altri specifici prodotti, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote di accisa, decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi del comma 4, dell’articolo 8 della stessa legge n. 448 del

1998. Tale disposizione entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 39 stabilisce l'abrogazione del comma 4, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. Tale comma dispone che, dal 1° gennaio 2005, le aliquote di accisa, relative agli oli minerali di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelle relative ai prodotti di cui al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonché quelle sul carbone, sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato con acqua, impiegati negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE, sono rideterminate nelle misure stabilite nell'allegato 1 alla medesima legge n. 448 del 1998.

Il comma 40, in conformità con le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (allegato II, paragrafo 1, punto 8), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, la riduzione di euro 33,21391 per mille litri, dell'aliquota di accisa prevista, nell'allegato I al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Il medesimo comma stabilisce, al fine di non superare le limitazioni previste in materia dalla citata direttiva 2003/96/CE, che, la riduzione di aliquota di accisa relativamente al menzionato periodo, è limitata ad euro 16,03656 per mille litri, per i soggetti che si avvalgono anche del beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge n. 448 del 1998.

Il comma 41 stabilisce le categorie di soggetti per i quali si applica la riduzione prevista al precedente comma 40, primo periodo, riproducendo le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Il comma 42 stabilisce la procedura per ottenere il rimborso di quanto spettante ai sensi dei commi 40 e 41, riproducendo il dettato del comma 4

dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, e fissa, al 30 giugno 2005, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

Il comma 43 modifica il comma 6 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilendo, così come consentito dall'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE, l'applicazione al biodiesel di un'esenzione dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, nell'ambito di un contingente annuo pari a 300.000 tonnellate.

Sono inoltre inseriti, dopo il comma 6, gli ulteriori commi 6.1 e 6.2. In particolare il comma 6.1 prevede che i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunichino annualmente, entro il 31 settembre, al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi ai costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati dalle stesse Amministrazioni nell'anno solare precedente. Ciò al fine di rideterminare, eventualmente, la misura dell'agevolazione in questione, per evitare, come prescrive l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sopra menzionata, una sovracompensazione dei costi addizionali di produzione. E' previsto che l'eventuale rideterminazione in parola avvenga con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. Il comma 6.2 prevede, invece, al fine di un razionale impiego di tutte le risorse economiche disponibili, la possibilità di ripartire agli operatori, per ciascun anno di validità del programma, i quantitativi di biodiesel che risultassero non immessi in consumo alla fine di ciascun anno. A tal proposito è stabilito che tali quantitativi siano assegnati agli operatori proporzionalmente ai quantitativi loro assegnati per l'anno in questione; i quantitativi in parola dovranno essere immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.

Il comma 44 specifica che l'efficacia delle disposizioni di cui al precedente comma 43, sia subordinata alla preventiva approvazione degli Organismi comunitari

in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il comma 45, modificando l'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento di cui DPR 158 del 1999, fissa in sei anni (anziché cinque) il termine entro il quale gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani realizzando il passaggio dal regime della tassa sui rifiuti solidi urbani a quello della tariffa.

TITOLO IV NORME FINALI

Con l'articolo 37 vengono quantificate, al comma 1, le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007 e, al comma 2, le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennale 2005-2007 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale (con aggiornamento annuale per scorrimento).

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Tabella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di impostazione di tale tabella, negli allegati n. 1 e n. 2 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 2002.

Con il successivo comma 3, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in settori di particolare rilievo economico e sociale, viene fatto ricorso alla facoltà di rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale, secondo quanto consentito dalle innovazioni già indicate in premessa.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per il triennio 2005-2007 e i relativi importi, sono evidenziati in dettaglio nella Tabella D.

Con il comma 4 viene previsto il definanziamento di autorizzazioni di spesa come indicato nella Tabella E, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 468/1978.

Con il comma 5 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F,

che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio 2005-2007. In tale tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali sono raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire, in sede di approvazione parlamentare, il puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte. Nell'allegato n. 5 le medesime leggi sono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla esigenza di apprestare, laddove si rivelino necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore. In effetti, trattandosi di correzioni riferite a programmi di intervento per i quali si registra la presenza di un cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria), le modificazioni proposte non sono suscettibili di alterare o compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per quanto riguarda invece le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato non costituisce di per sé indizio certo che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi di spesa.

Da questa rideterminazione delle cadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione

degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data, relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace temperamento nella facoltà, che con il comma 6 viene riconosciuta per taluni interventi alle competenti amministrazioni, di assumere impegni a carico degli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità delle relative somme sono indicati nella Tabella F in maniera differenziata, sulla base delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.